

**NESSUNO PIÙ AL MONDO DEVE ESSERE SFRUTTATO:  
NUOVI STRUMENTI PER UNA VECCHIA UTOPIA**

di Diana Genovese

*(Magistrato ordinario in tirocinio; Dottoranda in Teoria e Storia dei diritti umani,  
Università di Firenze)*

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il bene giuridico nel reato di sfruttamento lavorativo e i rischi del paternalismo penale. – 3. Un possibile bilanciamento tra dignità e libertà. – 3.1 Vulnerabilità e sfruttamento: l'art. 18 T.U.I. come strumento di protezione delle vittime. – 4. “Più” della dignità. – 4.1 “Meno” della dignità. – 5. La valorizzazione della nozione di vulnerabilità nell'art. 600 Cp e l'inadeguatezza del “vecchio” art. 603-bis Cp. – 6. Il nuovo art. 603-bis Cp. – 7. Un invitato di pietra ignorato: l'art. 601 Cp. – 7.1. Il concetto di vulnerabilità nel reato di tratta. – 8. La sottile linea tra l'art. 601 c.p. e l'art. 603-bis Cp.

1. Fino all'entrata in vigore della legge del 29.10.2016 n. 199 che ha riformulato l'art. 603-bis Cp (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) per contrastare sul piano penale lo sfruttamento lavorativo si è fatto ricorso all'art. 600 Cp, che sanziona la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù ovvero alle fattispecie di estorsione (art. 629 Cp) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 Cp).

La situazione è cambiata appunto con la riformulazione dell'art. 603-bis Cp che, per la prima volta, ha inserito in modo chiaro nel nostro ordinamento una specifica fattispecie per contrastare penalmente questo tipo di sfruttamento.

L'introduzione di questa nuova norma pone non pochi problemi di coordinamento con quelle preesistenti e di chiara delimitazione dell'ambito della nuova fattispecie in rapporto al “vecchio” 603-bis Cp, che pure era stato introdotto solo nel 2011.

Nelle pagine seguenti, a partire da due recentissime sentenze di merito, la n. 2/2017, depositata il 25.10.2017, della Corte d'Assise di Lecce, e la n. 251/2017 depositata il 6.9.2017, del Tribunale di Brindisi, si cercherà di tracciare una mappa che permetta di orientarsi in questi problemi ermeneutici.

2. Per affrontare le problematiche relative al quadro delle fattispecie penali in materia di sfruttamento lavorativo, appare opportuno muovere da alcune critiche che si erano levate già nel 2011<sup>1</sup>, anno in cui venne introdotto, con il vecchio 603-bis, il reato di “caporalato” nel codice penale. Si sostenne che la scelta di ricorrere allo strumento penale per intervenire sul funzionamento del mercato del lavoro era parte di una

---

<sup>1</sup> Art. 12 del d.l. 13.8.2011 n. 138 conv. in l. 14.9.2011, n. 148. Per un commento della “vecchia” fattispecie di cui all'art. 603-bis Cp si veda: R. Bricchetti e L. Pistorelli, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a 8 anni, in *GD* 2011 (35), 48 ss.; S. Fiore, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in AA. VV., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, Napoli 2014, 873 ss.; A. Giuliani, *Profili di (Ir)responsabilità da reato delle persone giuridiche rispetto ai fatti di c.d. “caporalato”*, in *Bocconi Legal Papers*, 2015, 6, pp. 269 e ss.; A. Scarcella, *Il reato di “caporalato” entra nel codice penale*, in *DPP* 2011, 1184 ss.

deriva pan-penalistica che portava ad assegnare al diritto penale una funzione regolativa che non gli è propria<sup>2</sup>. In particolare, la norma fu giudicata distorsiva per il modo in cui tentava di intervenire sul funzionamento del mercato del lavoro criminalizzando selettivamente solo alcuni soggetti di un intero sistema produttivo (ossia, i caporali)<sup>3</sup>.

Tale critica indubbiamente coglie nel segno il principale difetto della vecchia norma, la quale puniva unicamente l'intermediario all'interno di una catena produttiva in cui lo stesso non poteva certo dirsi il solo responsabile. Una simile riflessione avanzata sotto la vigenza del vecchio art. 603-bis Cp, tuttavia, sembra trascurare la circostanza per cui sia nella norma del 2011 che in quella modificata per effetto della legge n. 199/2016 l'intermediazione punita è quella finalizzata allo sfruttamento lavorativo e non l'intermediazione *tout court*. Sebbene, infatti, non possa negarsi come quella del caporale sia stata in passato e sia ancora oggi una figura pressoché imprescindibile nell'organizzazione del lavoro, specie nel settore agricolo<sup>4</sup> – il che presupporrebbe un intervento legislativo volto a recuperarne la legalità piuttosto che a farne il “nemico principale” – rimane il fatto che il caporalato si inserisce all'interno di un sistema produttivo che ha l'effetto di sfruttare il lavoro delle persone a beneficio di coloro che usufruiscono in ultima istanza di tale sfruttamento, ossia i datori di lavoro<sup>5</sup>. Pertanto, una corretta impostazione del problema richiede di incentrare il disvalore della fattispecie non sull'intermediazione in sé ma sullo sfruttamento lavorativo che ne deriva: problema di cui il legislatore penale non si può disinteressare, attesa la rilevanza dei beni giuridici che ivi sono sottesi, primo fra tutti, quello della dignità umana.

La previsione di strumenti penali per contrastare lo sfruttamento lavorativo non si caratterizza, quindi, come un sovraccarico ultroneo di funzioni non proprie del diritto penale, ma come l'assunzione da parte di questo del suo compito principale: la difesa di valori giuridici fondamentali.

---

<sup>2</sup> A. di Martino, “Caporalato” e repressione penale. *Appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in E. Rigo (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Quaderni de L'altro diritto, Pisa 2015, 69 ss.

<sup>3</sup> *Ivi*, 70.

<sup>4</sup> In proposito si veda: A. Botte, *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, in E. Rigo (a cura di), *Leggi, migranti e caporali*, cit., 115 ss. Si veda, altresì, il *Terzo rapporto agromafie e caporalato* a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto.

<sup>5</sup> Il caporalato nelle campagne del Mezzogiorno, come metodo di reclutamento elevato a sistema di produzione, è stato lucidamente descritto dall'inchiesta di A. Leogrande, *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Milano 2016, 122: «Spesso c'è uno scollamento temporale tra le esigenze della raccolta di frutta e ortaggi e le lungaggini degli attuali sistemi di collocamento, quelli cui ogni imprenditore dovrebbe tener fede per rispettare le leggi. Allora molti imprenditori (non tutti, ma molti) trovano quei sistemi penalizzanti in quanto, a loro dire, le decisioni che si prendono all'interno di una azienda agricola devono essere spesso rapidissime. Il datore di lavoro può aver bisogno di dieci operai oggi per domani mattina alle 4, perché è sicuro che l'indomani non pioverà e il prodotto va raccolto in fretta. In queste condizioni, fare la domanda al collocamento e avere una risposta in tempi utili per quei dieci operai “non è possibile”. E allora il vantaggio di rivolgersi ai caporali di cui ci si fida sta tutto qui: il tempo. Perché il caporale, oggi come ieri, e domani come oggi, i dieci operai alle 4 del mattino del giorno dopo, te li fa trovare al prezzo di 3,50 euro all'ora».

Se lo sfruttamento lavorativo consiste in primo luogo in una violazione della dignità umana, che è un «*bene costituzionalmente protetto*», questo deve orientare la scelta politico-legislativa nel senso di una necessaria criminalizzazione di quei fatti che si pongono in contrasto con essa. Se, ancora, compito primario del moderno diritto penale è quello di garantire la salvaguardia dei beni giuridici, «*la categoria del bene giuridico non può non occupare un ruolo centrale nella costruzione della fattispecie criminosa*»<sup>6</sup>. Di queste considerazioni si deve tenere conto anche in fase interpretativa, dove il bene giuridico assume una funzione cosiddetta «illuminante»<sup>7</sup>: esso deve guidare il giurista nell'individuazione della norma penale sotto cui sussumere il fatto storico.

In questo senso, sembra orientarsi la giurisprudenza di legittimità che, muovendo dalla considerazione sistematica della collocazione del reato di cui all'art. 603-bis Cp (vecchia e nuova formulazione) tra i delitti contro la personalità individuale, ha individuato il bene giuridico tutelato in quello della dignità umana<sup>8</sup>.

Tale riconoscimento deve, tuttavia, essere seguito da un'attenta analisi di questa nozione, o meglio di questo bene giuridico.

I discutibili risultati cui può condurre un'eccessiva valorizzazione del concetto di dignità sono ben rappresentati in una vicenda, risalente a circa venti anni fa, diventata famosa e continuamente ricordata per aver posto il problema del suo controverso utilizzo.

Si tratta del noto caso del lancio del nano (*dwarf-tossing*), pratica che venne vietata dal sindaco della cittadina francese Morsang-sur-Orge, in quanto considerata lesiva della dignità umana. L'ordinanza del sindaco, prontamente impugnata dal nano, venne ritenuta legittima dal Consiglio di Stato francese in quanto misura idonea a «*prévenir une atteinte à l'ordre public, dont une des composantes est le respect de la dignité de la personne humaine*»<sup>9</sup>. Sebbene, dunque, il nano ritenesse quel lavoro conforme alla sua percezione di dignità, i giudici francesi ne hanno interdetto lo svolgimento imponendo un concetto di dignità-altro rispetto a quello del nano.

È un caso emblematico di impostazione kantiana per la quale ogni essere umano non deve mai essere trattato esclusivamente come un mezzo per un fine ma, in ogni caso, come un fine in sé, e secondo cui la libertà dell'individuo si deve inchinare ad una concezione eteronoma di dignità.

Questa vicenda sembra avvalorare le note critiche sollevate dalla dottrina penalistica ad una concezione di dignità come bene "vincente" su ogni altro valore: si tratta, evidentemente, della stessa concezione di dignità umana che sta dietro al c.d.

---

<sup>6</sup> G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*<sup>6</sup>, Bologna 2014, 184.

<sup>7</sup> F. Mantovani, *Diritto penale, Parte generale*<sup>7</sup>, Padova 2013, 196 ss.

<sup>8</sup> Cass., 18.12.2015-21.4.2016, n. 16737, reperibile sul sito: <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=/.20160422/snpn@s50@a2016@n16737@tS.clean.pdf>

<sup>9</sup> Conseil d'Etat, Assemblée, 27.10.1995, n. 136727, reperibile sul sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXTO00007877723>.

paternalismo penale, volto ad imporre con la forza del diritto penale un modello moralmente ed eticamente accettabile<sup>10</sup>.

Tale polemica si inserisce all'interno di una recente tendenza del diritto penale ad utilizzare la dignità come bene *omnibus* «in grado di fornire copertura assiologica e legittimazione costituzionale a pressoché tutte le fattispecie penali in cui si suppongono intuitivamente implicate questioni attinenti allo status morale-costituzionale della persona umana»<sup>11</sup>.

Proprio la vaghezza del suo contenuto e la forte carica etico-emozionale che sottende a tale concetto lo rendono, infatti, suscettibile di applicazione ai contesti più disparati «come l'accompagnamento di un detenuto in uniforme da carcerato all'udienza pubblica e la clonazione di esseri umani come aggressione alla specie»<sup>12</sup>, con il rischio latente di svilirne l'alto valore che lo connota. La dignità sembrerebbe, dunque, un bene sfuggente, arduo da cogliere nel suo profondo significato e manipolabile in base alle diverse concezioni ideologiche di chi ne fa uso<sup>13</sup>. Adottare una concezione "oggettiva" della dignità può voler dire servirsene per imporre presunti valori maggioritari a discapito dell'autonomia e delle libertà fondamentali dei singoli individui.

Particolarmente abusato nel campo della bioetica, dalla fecondazione assistita alle questioni del fine-vita, il bene della dignità è stato tacciato di *deus ex machina*, di *passé-partout* idoneo a legittimare ogni tipo incriminazione, rispetto alla quale non sia possibile identificare oggetti di tutela più concreti e specifici<sup>14</sup>. Proprio in quei settori, attraversati da profondi dilemmi morali innescati dai progressi acquisiti in campo medico, scientifico, tecnologico che sembrano minacciare l'autocomprensione del genere umano<sup>15</sup>, la dignità assumerebbe una funzione taumaturgico-sedativa<sup>16</sup> per la sua capacità di placare le reazioni di panico da cui ci sentiamo sopraffatti.

---

<sup>10</sup> A. Tesauro, *Spunti problematici in tema di dignità umana come bene penalmente rilevante*, in *D&Q Pubb*, 2011, 11, 929 s. L'autore esemplifica a tal proposito alcuni casi in cui il diritto penale viene utilizzato per l'imposizione di modelli dignitosi di comportamento: «l'incriminazione categorica e incondizionata di comportamenti come, per esempio, la mera detenzione di materiale pedo-pornografico (anche se acquisito in forme tali da non finanziare, neppure indirettamente, il mercato e da rendere anonimo e irriconoscibile il minore), lo sfruttamento della prostituzione (anche se consensuale), la surrogazione di maternità (anche se attuata per motivazioni altruistiche), o la cessione di gameti maschili o femminili (anche se decisa per promuovere la sperimentazione scientifica) – al netto di non incontestabili profili di possibile «danno ad altri» – si fonda su argomenti perfezionisti di carattere "teleologico" basati su una determinata teoria "funzionalista" della natura umana che potrebbero risultare potenzialmente in contrasto con il valore morale-costituzionale dell'autonomia individuale»

<sup>11</sup> *Ivi*, 885.

<sup>12</sup> W. Hassemer, *Argomentazione con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana*, in *Ars interpretandi*, 2005, 131.

<sup>13</sup> In tal senso, G. Fiandaca, *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e 'post-secolarismo'*, in *RIDPP*, 2007, 2-3, 546. Sul punto, si veda anche: V. Tigano, *Tutela della dignità umana e illecita produzione di embrioni per fini di ricerca*, in *RIDPP*, 2010, 4, 1747.

<sup>14</sup> *Ibidem*. Cfr. anche: G. Fiandaca, *Sul bene giuridico: un consuntivo critico*, Torino 2017, 79 s.

<sup>15</sup> Cfr. J. Habermas, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Torino 2002, 34.

<sup>16</sup> A. Tesauro, *op.cit.*, 886.

È stato notato come proprio la giurisprudenza europea abbia fatto costantemente riferimento alla dignità in una pluralità di contesti: «nel difendere l'individuo dagli abusi più devastanti, quali quelli realizzati attraverso la tortura e le pene contrarie al senso di umanità; ha supportato la libertà verso l'ampliamento dei diritti civili e l'uguaglianza per l'affermazione dei diritti economico-sociali; ha manifestato un volto più costrittivo in bioetica e nella morale sessuale, dove è servita a porre limiti anche a condotte self-regarding»<sup>17</sup>.

Il fascino esercitato dal fondamento giuridico della dignità si lega, in particolare, all'idea secondo cui essa si presterebbe – per vocazione – ad essere sottratta al bilanciamento con altri principi od interessi sottesi alle singole fattispecie incriminatrici e, dunque, ad essere utilizzata quale comodo «ascensore retorico» per spostare ai piani più alti della gerarchia delle fonti interessi di dubbia rilevanza costituzionale<sup>18</sup>.

Il rischio, come si è visto nel caso del lancio del nano, è quello di fare leva su un argomento «valido sotto ogni condizione (...) e preventivamente sottratto alle negoziazioni parlamentari, così come alle “risignificazioni” operate in sede interpretativo-applicativo»<sup>19</sup>. L'eccessiva valorizzazione di un concetto etero-definito di dignità, l'adozione di una impostazione rigorosamente kantiana, che fa divieto anche al singolo individuo di abdicare la dignità che è in lui, mette infatti questo bene giuridico in tensione con il principio di libertà<sup>20</sup>.

Per risolvere questa tensione si ritiene necessario elaborare un quadro in cui dignità e libertà si staglino come due concetti inseparabili: imporre alla persona una dignità “normativa” la priva, infatti, della libertà di decidere quale sia la vita degna di essere vissuta. Come si è detto, non tenere conto di questo, può evidentemente trasformare la dignità in uno strumento paternalista costruito al di fuori della capacità di ogni persona di autodeterminarsi rispetto alle proprie scelte di vita.

Tanto sin qui premesso, alla luce delle rammentate critiche su un uso poco avveduto del bene della dignità e lungi dal proporre una versione “fagocitante” di altri beni di eguale rilevanza costituzionale, la tesi qui sostenuta intende partire dalla

---

<sup>17</sup> C. Brignone, *Aspetti della dignità umana nell'orizzonte del diritto penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 20.12.2011.

<sup>18</sup> A. Tesauro, *op.cit.*, 892. Cfr. anche: R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 1992, 38

<sup>19</sup> *Ivi*, 909 s.

<sup>20</sup> Sul punto, si veda G. Resta, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *RDCiv.*, 2002, 824 ss., per il quale la principale ambivalenza della dignità si coglie nel fatto che se da una parte essa può costituire un rafforzamento dei diritti sociali degli individui, dall'altro lato può rappresentare un limite all'esercizio dei diritti di libertà altrui. L'autore afferma come la «dignità è nozione che può avere una forte carica emancipatoria, anche soprattutto nel senso del rafforzamento dei diritti sociali degli individui, ma che nello stesso tempo può essere impiegata, con argomentazioni apodittiche, per determinare una pesante restrizione dei diritti di libertà altrui; dignità è formula che sottende un'elevata pulsione ideale, ma che rischia di subire, nella sua applicazione concreta, un processo di non irrilevante banalizzazione; dignità, infine, è strumento che può essere usato per ampliare la sfera di autonomia degli individui e per preconstituire le condizioni minime per una libera costruzione dell'identità, ma che può anche tradursi nella surrettizia imposizione di modelli valoriali dominanti, a scapito del pluralismo e delle diversità».

constatazione che è la stessa Carta Costituzionale a prefigurare un necessario bilanciamento del bene della dignità.

Quello che si tenterà di sostenere è come, nelle incriminazioni riguardanti lo sfruttamento lavorativo, il significato della dignità umana possa essere recuperato attraverso una sua declinazione in termini di possibilità di effettuare una scelta in condizioni di assenza di vulnerabilità. Se, infatti, non esiste un concetto di dignità pre-dato all'interprete che valuta i singoli casi, il suo significato andrà specificato di volta in volta con riguardo alle singole fattispecie penali con cui viene a contatto<sup>21</sup>.

Nel caso delle disposizioni normative contro lo sfruttamento lavorativo non si può assumere un concetto ontologico di dignità umana<sup>22</sup>, se non a rischio di sottrarre agli individui la decisione di quale sia, nelle diverse specifiche condizioni concrete di ciascuno, la vita degna di essere vissuta.

3. Alla luce di quanto detto in conclusione al precedente paragrafo, la concezione di dignità che si intende proporre non intende, dunque, opprimere la libertà ma salvaguardarla.

Come si è accennato, nel campo dei rapporti economici, il possibile contrasto tra dignità del lavoratore, da una parte, e libertà contrattuale e d'impresa del datore di lavoro, dall'altra, emerge chiaramente già nella Costituzione italiana.

Sia a livello internazionale, con la *Decent Work Agenda* lanciata dall'ILO nel 1990<sup>23</sup>, che a quello di Grande Europa, con la Carta Sociale Europea<sup>24</sup>, è stato ripetutamente affermato il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità: ma l'idea che la dignità, e in particolare la dignità del lavoratore, sia un bene giuridico fondamentale, ancora prima che dai summenzionati documenti internazionali, si evince dalla lettura della nostra Carta costituzionale, e nello specifico dal Titolo III dedicato ai rapporti economici.

Con l'introduzione dell'art. 603-bis Cp, il legislatore sembra aver tenuto conto del fatto che la dignità del lavoratore assurge a bene giuridico da tutelare laddove, all'art. 36 Cost., è statuito che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»<sup>25</sup> (questo corsivo, come tutti quelli in testi normativi che seguiranno, è naturalmente mio).

---

<sup>21</sup> G. Fiandaca, *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e 'post-secolarismo'*, cit., 558.

<sup>22</sup> Cfr. a questo proposito, F. Viola, *Lo statuto normativo della dignità umana*, in A. Abignente e F. Scamardella (a cura di), *Dignità della persona. Riconoscimento dei diritti nelle società multiculturali*, Napoli 2013, 283 ss.

<sup>23</sup> Nell'Agenda l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) fissa come obiettivo degli Stati aderenti la promozione di «opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and *human dignity*» (corsivo).

<sup>24</sup> All'art. 26 della Carta Sociale Europea, nella versione approvata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo nel 1996, si legge: «*Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignità sul lavoro*».

<sup>25</sup> Questa previsione appare più avanzata, più tecnicamente e teoricamente densa, di quella dell'art. 4 della già ricordata Carta Sociale Europea, dove si legge che «*Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente*». Merita, inoltre, di essere sottolineato, e ricordato quando si discuterà degli indici dello sfruttamento lavorativo previsti

Com'è stato osservato<sup>26</sup>, l'art. 36 della Costituzione mira a dare concretezza ad una nuova antropologia, già desumibile dall'art. 1 e dal suo riferimento al lavoro, che tende a fare del lavoratore la figura dell'*homo dignus* per eccellenza.

Non si deve, tuttavia, dimenticare che la dignità viene in rilievo anche come limite all'«iniziativa economica privata». L'art. 41 Cost., dopo aver affermato che questa è «libera», precisa, infatti, al secondo comma, che essa «Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

La dignità è quindi esplicitamente adottata non solo come parametro valutativo delle condizioni lavorative ma, anche e soprattutto, come criterio per stabilire i limiti imposti alla libertà contrattuale.

È a partire da questo dato che l'intervento del diritto penale appare non solo legittimo ma fondamentale, dato che lo sfruttamento sta assumendo dimensioni pervasive nella dinamica dei rapporti di lavoro che caratterizza l'attuale contesto economico-produttivo.

L'apparentemente libero scambio contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore tende a normalizzare la percezione dello sfruttamento lavorativo e farne considerare la dimensione patologica come relegata, al più, ad un piano etico o morale. L'intervento del diritto penale, anche nella sua dimensione simbolica, serve a ricordare, invece, che questo fenomeno va inserito tra le violazioni del diritto e dei diritti, senza farsi ingannare dall'apparente libera scelta dei lavoratori sfruttati.

Per proteggersi dalla irreggimentazione della percezione delle condizioni di lavoro che può provocare l'assuefazione all'ideologia liberale, come è stato sottolineato<sup>27</sup>, vale la pena di riprendere la lucida analisi della libertà contrattuale fatta circa un secolo fa da Max Weber.

Weber contesta, in particolare, quella tendenza del liberalismo a presentare lo sviluppo della libertà contrattuale «come una diminuzione di vincoli e un aumento di libertà individualistica». Egli, ci ricorda che l'attribuzione dei «diritti di libertà» è operata per conferire all'individuo «una determinata sfera di libertà». Attribuendo un diritto di libertà, l'ordinamento giuridico conferisce «una fonte di potenza» autonoma: il soggetto non si vede riconosciuto un potere che ha già, ma si vede attribuito un potere «in virtù dell'esistenza del relativo principio giuridico». Un diritto di libertà attribuisce spesso un potere «a chi senza di esso sarebbe del tutto impotente»<sup>28</sup>. Da questa differenza consegue che quando un ordinamento giuridico riconosce un diritto di libertà si può valutare il suo effetto sulla libertà complessiva in un determinato contesto sociale<sup>29</sup>, mentre quando si ampliano gli spazi della libera contrattazione va valutato con attenzione, caso per caso,

---

dall'art. 603-bis Cp, che i due successivi commi dell'art. 36 della Costituzione recitano: «La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

<sup>26</sup> S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari 2015, 189.

<sup>27</sup> E. Santoro, *Diritto e diritto: il diritto nell'era della globalizzazione*, Torino 2008, 29 ss.

<sup>28</sup> M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, Mohr, 1922, tr. it., Milano 1995, vol. III, 18 s.

<sup>29</sup> Naturalmente non si può sostenere che ogni riconoscimento di un diritto di libertà implichi un aumento della libertà complessiva in quel contesto, perché a fronte di questo diritto vengono a nascere doveri in altri soggetti.

«se ciò abbia avuto in pratica il risultato di accrescere la libertà da parte dell'individuo di determinare le condizioni della propria esistenza, o se invece, nonostante ciò – o forse in parte a causa di ciò – si sia accentuata la tendenza verso una schematizzazione coercitiva dell'esistenza»<sup>30</sup>.

L'analisi di Weber ci ricorda come sottrarre alla tutela penale e rimettere alla libera contrattazione sfere fondamentali della vita delle persone rischi concretamente di erodere sfere significative di libertà<sup>31</sup>.

Non è casuale, peraltro, che all'origini di queste riflessioni stiano le drammatiche condizioni dei lavoratori dell'inizio del Novecento. È a partire da queste che il sociologo tedesco sottolinea che la libertà di contrarre lascia sempre «la possibilità per il più potente sul mercato – (...) normalmente, l'imprenditore – di fissare a suo arbitrio (...) le condizioni e di offrirle al lavoratore in cerca di lavoro perché questo le accetti o le rifiuti; il che – data la normale maggiore urgenza economica del bisogno di lavoro per chi cerca lavoro – si traduce in un'imposizione unilaterale». Le reali condizioni dei lavoratori lo convincono che «il diritto formale di un lavoratore di concludere un contratto di qualsiasi contenuto con qualsiasi imprenditore non implica praticamente che il lavoratore in cerca di occupazione abbia la minima libertà di determinare le proprie condizioni di lavoro»<sup>32</sup>. La sfera lasciata alla libera contrattazione consente la possibilità di dispiegare tutti i suoi perversi effetti al «principio *coactus voluit*», rimettendo al "libero" arbitrio degli interessati la decisione «di assoggettarsi o no alle condizioni del soggetto economicamente più forte in virtù del suo possesso garantito dal diritto»<sup>33</sup>.

Come è stato rilevato<sup>34</sup>, solo quando al potere di autodeterminazione di una persona si accompagna il dovere che incombe su chi deve costruire le condizioni necessarie perché le decisioni di ogni persona possano essere prese in condizioni di libertà e responsabilità, la vita degna di essere vissuta è quella che la persona costruisce come tale.

Se non si può svuotare il concetto di dignità della dimensione della scelta, allo stesso tempo non si può privarlo di ogni normatività, altrimenti non si potrà impedire che, *coactus voluit*, un lavoratore si veda costretto ad accettare qualsiasi condizione di lavoro gli sia offerta, a prescindere dall'umiliazione, dalla marginalizzazione e dallo sfruttamento che ne comporta.

La dimensione normativa della dignità non deve però essere rivolta al soggetto chiamato ad autodeterminarsi, ma a chi è chiamato a costruire le condizioni nelle quali la sua scelta deve essere compiuta. Sono quelle condizioni che devono essere tali da

---

<sup>30</sup> Ivi, 85.

<sup>31</sup> Ivi, 86: «la crescente importanza della "libertà contrattuale", e specialmente dei principi di autorizzazione – per le quali tutto è rimesso alla "libera" stipulazione – comporta certamente una riduzione della sfera della coercizione minacciata da norme di comando e di proibizione. Ma questa diminuzione formale della coercizione giova evidentemente solo a coloro i quali sono economicamente in grado di far uso di quelle autorizzazioni. Quanto essa accresca la misura totale di libertà nell'ambito di una data comunità giuridica dipende totalmente dall'ordinamento economico concreto».

<sup>32</sup> Weber aggiunge che «a ciò fa ostacolo anzitutto la differenziazione dell'effettiva distribuzione del possesso, garantita dal diritto».

<sup>33</sup> M. Weber, *op. cit.*, 86.

<sup>34</sup> S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., 209.



consentire di scegliere una vita che collettivamente riteniamo dignitosa. Solo laddove la scelta di sottoporsi a determinate condizioni lavorative possa dirsi libera ed effettiva, non vi sarà contrasto con la dignità personale. Al contrario, dovrà ritenersi sussistente la sua lesione quando lo sfruttamento lavorativo diventa la sola scelta praticabile a fronte di un'alternativa ben peggiore.

Gli interpreti devono dunque tener presente che, nel contesto di un'efficace azione di repressione penale, la protezione delle vittime dello sfruttamento lavorativo assume una rilevanza centrale. Offrire un'alternativa accettabile allo sfruttamento lavorativo è il modo di garantire la scelta e dunque restituire la dignità. L'individuazione e la repressione dello sfruttamento non possono andare disgiunti dal problema della fuoriuscita dal circuito dello sfruttamento: solo laddove si tenga conto della necessità di offrire una reale alternativa su come affrontare la propria vita si tutela il lavoratore. La dignità si tutela non imponendo una scelta di vita, ma offrendo una protezione che, oltre alla sanzione dello sfruttatore, conceda una possibilità di scelta che rappresenti un'alternativa di vita effettivamente migliore, appetibile e dignitosa<sup>35</sup>.

3.1 Se offrire una possibilità di scelta è ciò che restituisce la dignità, tale bene giuridico si protegge non privando il soggetto della propria libertà di scelta, ma facendo sì che la sua scelta non avvenga in condizioni di vulnerabilità.

In questa direzione sembra andare la legge n. 199/2016, che prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui all'art. 603-bis Cp, qualora questo sia commesso mediante violenza o minaccia, consente ora di applicare alle vittime del reato in questione l'art. 18 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione, d'ora in poi T.U.I.)<sup>36</sup> il quale dà accesso ad un percorso di inserimento socio-assistenziale particolarmente favorevole.

L'art. 18 T.U.I. consente al questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 Cpp, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

L'accertamento della situazione di grave sfruttamento può scaturire, in particolare, da un c.d. "percorso giudiziario" o da un c.d. "percorso sociale"<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Per un'approfondita analisi del qui proposto bilanciamento tra dignità e libertà mediante un avveduto utilizzo dell'art. 18 del Testo Unico Immigrazione a protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo, si rinvia a: E. Santoro e D. Genovese, *L'art. 18 (T.U. Immigrazione) e il contrasto dello sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, in *DLRI* (in corso di pubblicazione).

<sup>36</sup> L'art. 603-bis, co. 2, Cp è stato inserito tra i reati previsti dell'art. 380 c.p.p., l'essere vittima dei quali è richiamato dall'art. 18 del d.lgs. n. 286/1998 tra i presupposti per la concessione di un permesso per motivi di protezione sociale.

<sup>37</sup> Nel primo caso, l'accertamento delle condizioni legittimanti la concessione di un titolo di soggiorno

L'art. 18 T.U.I. è, inoltre, applicabile non solo a tutti i lavoratori stranieri sfruttati, regolari o irregolari, ma anche, per effetto del co. 6-*bis* dell'art. 18 T.U.I., ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. L'ampliamento del novero dei destinatari di tale forma di protezione ai cittadini UE apre evidentemente anche ai cittadini italiani, in quanto cittadini dell'Unione europea, la possibilità di usufruire di questo percorso<sup>38</sup>. Soprattutto sposta il baricentro del contenuto della protezione. Per i cittadini non comunitari, il permesso di soggiorno è un elemento centrale di protezione, è il certificato di esistenza sociale, per parafrasare un famoso titolo di Alessandro Dal Lago<sup>39</sup>, che segna il passaggio da «non persone» a persone. Per i cittadini comunitari e, a maggior ragione, per quelli italiani, invece, il permesso di soggiorno non serve: ciò che serve per rispettare la loro dignità è una protezione sociale che consenta loro di decidere liberamente quale vita vogliono vivere.

Il programma previsto dall'art. 18 T.U.I. consta, in effetti, di una vera e propria presa in carico del soggetto sfruttato da parte dell'ente locale o dai soggetti privati convenzionati. Essa consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato e può essere convertito in permesso per motivi di studio o lavoro.

La protezione sociale prevista dall'art. 18 T.U.I. rappresenta, allora, uno strumento essenziale per elidere la posizione di vulnerabilità – la situazione, cioè, come si vedrà, in cui la persona si trova priva di alternative esistenziali realmente praticabili – e dunque lo sfruttamento.

Seguendo tale ragionamento, la rimozione della situazione di sfruttamento lavorativo deve passare necessariamente dalla protezione sociale della vittima.

L'art. 18 T.U.I. e la protezione sociale da esso offerto costituiscono, infatti, lo strumento attraverso cui è possibile ri-attribuire alla persona la possibilità di effettuare una scelta, in condizioni di *non-vulnerabilità*. Riconoscere questo spazio di protezione in cui autodeterminarsi rispetto alle condizioni cui sottoporre la propria prestazione lavorativa appare il miglior modo possibile per tutelare quel bene della dignità umana di cui si è detto, senza ledere al contempo la libertà dell'individuo che effettua tale scelta.

---

avviene in concomitanza delle indagini di polizia o all'interno del procedimento penale: in questo caso lo straniero vittima dello sfruttamento sarà persona offesa o persona informata sui fatti, pertanto si prevede un ruolo attivo della Procura che conduce le indagini, la quale può proporre al questore il rilascio di un permesso di soggiorno ovvero può fornire un parere favorevole in ordine al suo rilascio. Nel secondo caso, invece, la legge prevede che lo stesso accertamento possa avvenire «*nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali*»: in tale ipotesi, l'art. 27, co. 1, lett. a d.p.r. 394/1999 prevede che la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno possa essere effettuata «*dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'art. 52, co. 1, lett. c* [registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati] *convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti dello straniero*». In queste situazioni dunque non è richiesto il parere favorevole del Procuratore della Repubblica.

<sup>38</sup> Sebbene, infatti, i cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'UE non necessitino sicuramente di un permesso di soggiorno, potrebbero beneficiare del programma di assistenza e integrazione sociale previsto dall'art. 18 T.U.I.

<sup>39</sup> A. Dal Lago, *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano 1999.

Considerate tutte le premesse finora svolte, emerge la necessità di uno standard per definire quali condizioni lavorative ledono la dignità umana e, dunque, danno vita ad uno sfruttamento lavorativo. In effetti è principalmente dalle condizioni di lavoro accettate che possiamo evincere l'assenza di un'effettiva libertà di scelta per chi si sottopone allo sfruttamento e dunque la posizione di vulnerabilità.

A quali condizioni riteniamo inaccettabile che una persona sia “costretta a sottoporsi volontariamente”?

Nel momento in cui lo sfruttamento lavorativo sembra assumere le dimensioni di un fenomeno strutturale, sistemico e connaturato sempre più frequentemente a rapporti di lavoro di ogni genere, lo stesso diventa un concetto sfuggente e il problema principale diviene di carattere definitorio. Cosa si intende per sfruttamento lavorativo? Quanto le concrete condizioni di lavoro accettate dipendono dalla mancanza di alternative esistenziali del lavoratore?

La vulnerabilità e lo sfruttamento lavorativo appaiono, in effetti, come i due fili di una spirale ermeneutica.

Le scelte legislative degli ultimi anni e la giurisprudenza che ne è scaturita dimostrano come non sia possibile scindere completamente le due nozioni. Per definire una, c'è bisogno dell'altra.

È quindi di capitale importanza che nel 2011 con l'introduzione dell'art. 603-bis Cp siano stati formulati per la prima volta alcuni indici di sfruttamento lavorativo che, se letti nel loro complesso, non fanno altro che restituire un quadro di generale e considerevole scostamento delle condizioni lavorative rispetto a quelle applicabili ai lavoratori legalmente assunti<sup>40</sup>.

Si trattava, tuttavia, di indici messi a punto per una fattispecie penale che in passato puniva esclusivamente il caporalato, segno di un'impropria e crescente sovrapposizione tra i due fenomeni, resa possibile da una retorica politica e mediatica per molto tempo restia ad affermare la sussistenza di una responsabilità del datore di lavoro che si avvantaggia dello sfruttamento.

In altre parole, l'ineffettività del vecchio art. 603-bis Cp era dovuta, come si è detto in apertura, alla sua formulazione e al miope intento di parcellizzare le responsabilità in campo, punendo unicamente il caporale, ma non al fatto che fosse illusorio di per sé l'utilizzo dello strumento penale in questa materia. Tale critiche, a parere di chi scrive, andrebbero riviste proprio alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 199/2016 che ora ingloba tra i soggetti attivi del reato anche il datore di lavoro<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Tali indici peraltro sembrano porsi in linea con quella che è la nozione di particolare sfruttamento adottata dal legislatore europeo all'art. 13 della direttiva 2009/52/CE (che stabilisce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) che definisce di «particolare sfruttamento» quelle “condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”.

<sup>41</sup> Nel senso che le modifiche apportate dalla l. n. 199/2016 appaiono necessarie rispetto al fine di conferire effettualità al reato di cui all'art. 603-bis c.p. si veda: M. Sestieri, *Note di politica criminale in tema di caporalato*, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu), 3.4.2017.

Le potenzialità della nuova norma appaiono, peraltro, dimostrate dalle numerose indagini penali per sfruttamento lavorativo aperte nell'ultimo anno<sup>42</sup>.

\*

A causa dell'assenza di tale presa di coscienza e di una lacuna non appieno colmata, almeno fino all'entrata in vigore del nuovo art. 603-bis Cp, lo sfruttamento lavorativo è stato per molti anni per lo più ricondotto a fattispecie penali spesso inadeguate a cogliere le sfumature del fenomeno.

In particolare, dalla ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in tema di sfruttamento lavorativo, emerge la tendenza a ricondurre il suddetto fenomeno a fattispecie incriminatrici che non tutelano direttamente la dignità umana, con il rischio di distorcere la portata applicativa di reati posti a presidio di altri beni giuridici.

4. Come è noto, i casi di più grave sfruttamento lavorativo, per molto tempo, hanno assunto una rilevanza penale solo laddove le condotte poste in essere integrassero i requisiti richiesti dall'art. 600 Cp.

Occorre premettere che il bene giuridico protetto da tale fattispecie è qualcosa "di più" della dignità e si ravvisa nello *status libertatis*, inteso come complesso di beni e libertà che fanno della persona un soggetto, e non un oggetto.

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù è un reato a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa<sup>43</sup>.

Con riguardo alla seconda condotta, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che l'evento di riduzione o mantenimento in stato di soggezione richiede una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale provazione della libertà personale.

La Suprema Corte ha precisato, quindi, che nel caso dello sfruttamento delle prestazioni altrui, la condotta criminosa non si ravvisa nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate a fronte di un compenso inadeguato, poi neanche versato, se la persona si determina liberamente ad accettare lo scambio e può sottrarvisi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue<sup>44</sup>. La condizione sussiste, invece, quando si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via od in costanza di una situazione di soggezione come sopra definita.

Tale orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità<sup>45</sup>, ritiene dunque a titolo di elemento necessario, ai fini della configurazione del reato in

---

<sup>42</sup> L'Osservatorio sullo sfruttamento lavorativo, creato presso l'Università di Firenze da L'altro diritto Centro Interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni e della FLAI CGIL, ha riscontrato dalla riforma operata con la legge n. 199/2013 l'apertura di almeno 18 inchieste per art. 603-bis Cp (nuova formulazione).

<sup>43</sup> Cass. 11.3.2015, n. 10426, in CP 2016, 1609 s.

<sup>44</sup> Cass. 4.4.2011, n. 13532, in CP 2012, 1388 s.

<sup>45</sup> *Ex multis*: Cass. 14.10.2014, n. 49594, in CEDCass 2014, m. 261345; Cass. 5.11.2013, n. 25408, in CEDCass 2014, m. 260230.

questione, la mancanza di libertà di autodeterminazione. Pertanto la soggezione imposta da chi esercita il controllo deve essere tale da condizionare la scelta del soggetto, al punto di privarlo della possibilità di sottrarsi alla situazione di sfruttamento cui è sottoposto. Il semplice sfruttamento dovuto al fatto che il lavoro sia sotto-pagato o alla violazione dei diritti del lavoratore non può, dunque, configurare una “riduzione in schiavitù”, dovendo i diversi indici di sfruttamento “innestarsi” in una complessa vicenda esistenziale caratterizzata dal totale e continuo asservimento della vittima al proprio “aguzzino”<sup>46</sup>. Il discrimine è tracciato insomma dalla impossibilità per il soggetto di sottrarsi liberamente alla condizione in cui versa, in quanto la *ratio* della norma si rinviene nella tutela di due libertà fondamentali costituzionalmente garantite: la libertà di autodeterminazione e la libertà personale (artt. 2 e 13 Cost.)<sup>47</sup>.

È stato autorevolmente sottolineato che, nonostante gli sforzi della Suprema Corte, il concetto di *costante assoggettamento* (*rectius* soggezione continuativa) appare intriso di un elevato portato di indeterminatezza, che di volta in volta non può che essere riempito di contenuto se non andando a vedere il singolo caso di specie in cui lo sfruttamento si è consumato<sup>48</sup>.

In effetti, il riferimento allo stato di soggezione di cui all’art. 600 Cp ha riproposto, inevitabilmente, gli stessi dubbi e limiti che hanno caratterizzato la breve vita del reato di plagio (art. 603 Cp) dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 1981 per contrasto con il principio di tassatività in materia penale<sup>49</sup>. Come è stato notato, tuttavia, l’art. 600 Cp non allude ad un «*totale* stato di soggezione», al pari di quanto avveniva nel reato di plagio, e sebbene il requisito della *continuità* presupponga pur sempre una significativa compressione della capacità di autodeterminazione, questo non appare incompatibile con la concessione di (pseudo) spazi di libertà<sup>50</sup>.

A fronte del rischio di perdita di precisione della fattispecie, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno cercato negli ultimi anni di valorizzare la nozione di sfruttamento precisando che la *soggezione continuativa* rilevante ai sensi dell’art. 600

---

<sup>46</sup> La Suprema Corte ha a questo proposito precisato che “*le condizioni inique di lavoro, alloggio incongruo e la situazione di necessità dei lavoratori, non configurano il reato di schiavitù disciplinato dall’art. 600 c.p., a patto che il soggetto rimanga libero di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali*” (Cass., 10.2.2011-4.4.2011, n. 13532, in CP 2012, 1388 s.). Sul punto si veda anche: A. Vallini, *Reati di sfruttamento lavorativo*, in [www.altrodiritto.it](http://www.altrodiritto.it)

<sup>47</sup> Cfr. M.A. Federici, *Sugli elementi costitutivi del delitto di riduzione in schiavitù*, in GI 2013, 11, 2334-2335.

<sup>48</sup> Sul punto si veda: *Report by Maria Grazia Giammarinaro, OCSE Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings, following her visit to Italy from 18-19 June and 15-19 July 2013*. La Rappresentante dell’OCSE, a seguito delle perplessità sollevate da alcuni Procuratori della Repubblica, in occasione della sua visita, in ordine all’applicazione degli artt. 600 e 601 c.p. a casi di sfruttamento lavorativo, sottolinea che la «*soggezione continuativa*» potrebbe essere difficile da riconoscere e provare, specialmente nei casi di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, dove la soggezione può essere raggiunta attraverso situazioni di *debt bondage* e/o manipolazione psicologica.

<sup>49</sup> Si veda in proposito: A. Vallini, *Commento all’art. 1 l. 11 agosto 2003, n. 228*, in LP 2004, n. 641 e A. Coviello, *Lo stato di soggezione: dal plagio alla riduzione in schiavitù*, *Nota a Cass. sez V, 27.9.2013, n. 8370*, in RivPol 2015, 8-9, 796 s.

<sup>50</sup> F. Resta, *I Delitti contro la personalità individuale, alla luce delle recenti riforme*, in GM 2006, 4, 1048.

Cp è quella realizzata mediante una condotta costringente il cui risultato sfoci nello sfruttamento. In altre parole, il disvalore di evento della fattispecie andrebbe ravvisato nella «sinergia funzionale tra lo sfruttamento coattivo della persona e la sua condizione di assoggettamento continuativo, tale da ridurla a strumento di produzione di un utile, che ne annulla la libertà di autodeterminazione e ne nega in radice la libertà quale divieto di strumentalizzazione della persona per fini che la trascendono»<sup>51</sup>.

La finalità dello sfruttamento integrerebbe, dunque, il vero tratto distintivo della fattispecie di cui all'art. 600 Cp rispetto ad ogni altra forma di inibizione della libertà personale<sup>52</sup>.

Peraltro, proprio la previsione della condotta in forma vincolata servirebbe a recuperare la determinatezza della fattispecie nel momento in cui la condotta e il risultato dell'assoggettamento si accompagnano a modalità funzionali alla compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo<sup>53</sup>. Tale tecnica di redazione della fattispecie dovrebbe mettere a riparo la fattispecie da interpretazioni soggettivizzanti, in chiave di assoggettamento psichico e manipolazione della personalità individuale, che hanno contrassegnato l'esperienza del reato di plagio. Sebbene, infatti, la seconda parte dell'art. 600 Cp presenti una certa somiglianza con la fattispecie dichiarata costituzionalmente illegittima, la subordinazione psico-fisica della vittima, richiesta ai fini dell'integrazione del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, non è totale ma risulta compatibile con forme di pseudo-libertà, pur sempre revocabili, concesse dal *dominus*<sup>54</sup>.

La questione della rilevanza dei mezzi della condotta si pone in particolare per la condizione dei migranti<sup>55</sup>, in merito alla quale la Corte di Cassazione ha affermato, che integra il reato di riduzione in schiavitù, mediante approfittamento dello stato di necessità altrui, la condotta di chi approfitta della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un paese povero, imponendogli condizioni di vita abnormi e sfruttandone le prestazioni lavorative al fine di conseguirne il saldo del debito da questi contratto con chi ne ha agevolato l'immigrazione clandestina<sup>56</sup>. Secondo questa giurisprudenza, un effettivo condizionamento della volontà nell'accettare condizioni lavorative, quali quelle descritte dalla sentenza appena menzionata, non può essere ravvisato nella mera esigenza di prestare un lavoro per ottenere sostentamento, identificabile nella generalità delle situazioni personali e non corredata da connotati qualitativi ulteriori negli stranieri regolarmente o irregolarmente entrati nel territorio nazionale alla ricerca di migliori condizioni di vita; occorrendo che a detta condizione

<sup>51</sup> F. Resta, *Schiavitù e sfruttamento. L'art. 600 c.p. tra vecchia e nuova disciplina*, in *GM* 2011, 11, 2844.

<sup>52</sup> Cass., 12.12.2006, in *Cass. pen.* 2007, 12, 4572 ss., con nota di M. Provenzano, *La "nuova" nozione di schiavitù e il possibile concorso con il reato di maltrattamenti in famiglia*, *ivi*, 4574 ss.

<sup>53</sup> Cass., 10.9.2004, n. 39044 in *CP* 2007, 160 s. Sul punto si veda anche: A. Vallini, *Commento all'art. 1 l. 11 agosto 2003, n. 228*, cit., 635, il quale sostiene che è dalla sinergia tra lo sfruttamento della persona e la condizione di costante assoggettamento del soggetto sfruttato che si determina la definitiva reificazione.

<sup>54</sup> F. Resta, *I Delitti contro la personalità individuale, alla luce delle recenti riforme*, cit., 1049.

<sup>55</sup> L. Gadaleta, *Schiavitù e sfruttamento lavorativo nel diritto penale*, in F. Buffa-L. Gadaleta-R. Rivero, *Sfruttamento lavorativo*, Vicalvi 2017, 38

<sup>56</sup> Cfr. Cass., 13.11.2008, n. 46128, in *CEDCass* 2008, m. 241999.

si aggiungano fattori di ulteriore e più stringente incidenza sulla libertà personale e di circolazione della vittima quali, a titolo di esempio, quella individuata dalla stessa Corte di Cassazione nella necessità di saldare il debito contratto con i soggetti che abbiano agevolato l'immigrazione clandestina dello straniero.

Sul punto, vale la pena ricordare che le Linee guida dell'ILO (International Labour Office) sulla tratta di esseri umani e lo sfruttamento del lavoro forzato<sup>57</sup> indicano come situazione di lavoro forzato quella del *debt bondage*, ossia «*the status or condition arising from a pledge by a debtor of his personal services or of those of a person under his control as security for a debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those services are not respectively limited and defined*»<sup>58</sup>. In particolare, l'ILO avverte che la situazione si trova al confine tra il lavoro forzato e la schiavitù, ed implica che l'individuo lavori in parte od esclusivamente per ripagare il debito contratto per fornire l'alloggio o il vitto ovvero per il reclutamento o il trasporto.

Tali considerazioni si legano al fatto che i contorni della condotta di riduzione o mantenimento nello stato di soggezione, come anticipato, sono tracciati dai mezzi con cui questa deve essere attuata. A differenza della "riduzione o mantenimento in schiavitù" (prima modalità di compimento del reato) che si sostanzia in un reato di mera condotta, la riduzione o mantenimento in uno stato di soggezione continuativa (seconda modalità) si delinea come reato di evento "a forma vincolata" in quanto, lo stato di soggezione deve essere, a sua volta, il frutto di «*violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità*» ovvero ancora frutto di «*promessa o di dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona*».

Tra le descritte modalità di realizzazione del fatto, maggiormente "inedita" rispetto alle modifiche introdotte nel 2003<sup>59</sup> appare l'ipotesi di «*approfittamento di una situazione di necessità*».

Si rammenta che, negli anni successivi alla suddetta riforma, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il riferimento alla necessità, pur non dovendo raggiungere gli estremi dello stato rilevante ai sensi dell'art. 54 Cp, richiede comunque una situazione di debolezza ovvero una mancanza materiale o morale idonea a condizionare la volontà della vittima, al pari di quella contemplata dall'art. 644, co. 5, n. 3, Cp nel reato di usura aggravata o di quella prevista dall'art. 1448 Cc nell'ambito della rescissione del contratto<sup>60</sup>. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, peraltro, lo stato di bisogno nel reato di usura aggravata deve intendersi non

---

<sup>57</sup> International Labour Office, *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation Guidelines for Legislation and Law Enforcement. Special Action Programme to Combat Forced Labour*, 2005, reperibile al sito: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_081999.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081999.pdf).

<sup>58</sup> Si tratta della definizione contenuta nell'art. 1(a) della Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù adottata a Ginevra il 7 settembre 1956.

<sup>59</sup> Legge 11.8.2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23.8.2003), art. 1 (Modifica all'art. 600 del codice penale).

<sup>60</sup> Cass., 26.10.2011, n. 251, in *FI* 2012, II, 293.

come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario<sup>61</sup>. In sostanza, la giurisprudenza è per lo più orientata nell'identificare lo stato di bisogno in quelle situazioni in cui la persona offesa, pur non essendo completamente indigente, comunque, manchi dei mezzi idonei a fronteggiare le esigenze primarie di vita, relative a beni per chiunque essenziali.

Come vedremo nel prosieguo, in una recente sentenza la Corte di Cassazione è ritornata sul tema, chiarendo che, ai fini della sussistenza del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, ciò che risulta determinante è la *“situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale, in accordo con quanto disposto nella decisione-quadro UE 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani (di cui la legge n. 228/03 è attuazione), laddove intende tutelare le posizioni di vulnerabilità; nozione, quest'ultima, che deve essere tenuta ben presente al fine di interpretare l'art. 600 c.p.”*, costituendo essa una condizione capace di compromettere *“radicalmente la libertà di scelta della vittima, che non ha altra scelta se non quella di sottostare all'abuso”*<sup>62</sup>.

\*

Alla luce di queste considerazioni, è indubbio che, fino alla legge n. 199/2016, esistesse una rilevante “zona grigia” che non trovava riscontro alcuno nel nostro ordinamento giuridico.

La sommaria ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sull'art. 600 Cp evidenzia come l'intento della Suprema Corte sia stato quello di delineare il punto in cui l'aggressione della libertà personale, bene personalissimo e indisponibile, è tale da ledere la sfera intangibile, costituita dalla libertà di autodeterminazione, che il soggetto deve poter conservare scegliendo le condizioni cui sottoporre la propria prestazione, seppur implicanti uno sfruttamento. Tale sforzo, dovuto verosimilmente all'intento di evitare un approccio rigidamente paternalistico alla questione e di individuare un delicato equilibrio tra dignità e libertà, ritiene configurabile il reato, quindi, solo nel momento in cui la libertà di autodeterminazione risulta del tutto annullata.

Le ragioni sottese all'evidente resistenza della Corte di Cassazione a far rientrare tutte quelle situazioni “limite” di sfruttamento lavorativo all'interno dell'art. 600 Cp sembrano riconducibili, in primo luogo, all'elevato minimo edittale del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù (8 anni), che senza dubbio incoraggia la giurisprudenza a individuare altre fattispecie criminose che più si adattano al disvalore concreto del fatto.

4.1. A fronte dell'interpretazione fortemente restrittiva fornita dalla giurisprudenza di legittimità per l'applicazione del reato di riduzione o mantenimento

---

<sup>61</sup> Cass., 11.11.2010 n. 43713, in *CEDCass* 2010, m. 248974; Cass., 25.3.2014, n. 18778, in *CEDCass* 22014, m. 259962; Cass., 16.12.2015, n. 10795, in *CEDCass* 2016, m. 266162.

<sup>62</sup> Cass., 17.6.2016, n. 31647, in banca dati *DeJure*.



in schiavitù o servitù, le condotte ipoteticamente rientranti nell'art. 600 Cp sono state progressivamente ricondotte ad altre fattispecie penali di minor gravità, come il reato di "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" (art. 572 Cp) e il reato di "Estorsione" (art. 629 Cp), che a ben vedere non tutelano direttamente il bene della dignità personale.

La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che integra il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 Cp la condotta del datore di lavoro e dei suoi preposti che, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, abbiano posto in essere atti volontari, idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale nei dipendenti, quando la finalità perseguita dagli agenti non sia la loro punizione per episodi censurabili ma lo sfruttamento degli stessi per motivi di lucro personale<sup>63</sup>.

In ordine all'applicazione del reato di cui all'art. 572 Cp si rammenta la vicenda di un imputato che aveva tenuto alle proprie dipendenze lavorative alcuni cittadini rumeni in condizioni di estremo degrado materiale, poiché ospitati in locali fatiscenti, in pessime condizioni igienico-sanitarie, con somministrazione scarsa o nulla di cibo e privazione del compenso. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa nel maggio del 2011 dal Tribunale di Viterbo, riqualificava la condotta, originariamente contestata di riduzione in schiavitù, in maltrattamenti in famiglia. La Corte di appello riteneva, infatti, che dette condizioni non avessero impedito alle persone offese di determinarsi liberamente nelle proprie scelte di vita, nonostante le violenze e minacce subite, essendosi infine sottratte all'iniquo regime lavorativo.

Riteneva la Corte che la condotta contestata integrasse il diverso e meno grave reato di cui all'art. 572 Cp, la cui sussistenza, veniva ravvisata nell'ambito di rapporti lavorativi di natura c.d. parafamiliare, caratterizzati da una serie indici (l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto passivo in quello attivo), tutti presenti nel caso di specie.

Giunto il caso dinnanzi alla Suprema Corte, quest'ultima confermava la decisione dei giudici di appello e precisava che, nonostante la situazione delle vittime fosse quasi equiparabile ad una situazione di schiavitù, il fatto non fosse però sussumibile nel più grave delitto di cui all'art 600 Cp, rientrando tale particolare vicenda in una delle situazioni di lavoro di carattere parafamiliare previste dall'art. 572 Cp.<sup>64</sup>

La soluzione, tuttavia, non appare convincente in quanto, sebbene la collocazione della norma nel titolo XI dei "Delitti contro la famiglia" non sia di per sé decisiva, è altrettanto vero che il reato di maltrattamenti in famiglia trova il suo disvalore in quelle situazioni di vessazione e violenza praticate in un contesto nel quale la vittima dovrebbe invece trovare, almeno apparentemente, sicurezza e protezione. L'oggetto giuridico della fattispecie in esame va inquadrato, in particolare, nell'interesse che lo Stato ha nel tutelare la famiglia da comportamenti vessatori e violenti che potrebbero manifestarsi al suo interno nonché nella salvaguardia del

---

<sup>63</sup> *Ex multis*: Cass., 22.1.2001, n. 10090, in *CP* 2002, 248 s.

<sup>64</sup> Cass., 11.4.2014, n. 24057, in *FI* 2014, II, 401.

benessere psico-fisico degli individui che ne fanno parte<sup>65</sup>. Nonostante il reato, per come è attualmente formulato<sup>66</sup>, vada inevitabilmente a comprendere non solo situazioni di convivenza di fatto, ma anche rapporti di affidamento diversi da quelli di origine familiare (educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o di un'arte), queste relazioni devono possedere almeno "in potenza" la possibilità di una reciproca assistenza e solidarietà. In effetti, la fattispecie presuppone la propensione dei soggetti passivi del reato ad affidarsi (in virtù di un rapporto familiare o di subordinazione) al soggetto riconosciuto dalla norma come maltrattante<sup>67</sup>.

Tali considerazioni hanno pertanto indotto la dottrina a rinvenire l'oggettività giuridica del reato di maltrattamenti nella violazione di quella fiducia che una parte della relazione pone nei confronti dell'altra e dalla quale deriva la lesione dell'intera personalità della vittima<sup>68</sup>.

Secondo il più recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale, in effetti, il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 Cp trova applicazione in tutti quei contesti lavorativi equiparabili ad una "famiglia" ovvero quando vi sia un gruppo di persone legate da rapporti personali diretti e quotidiani e da abitudini di vita assimilabili a quelle di una comunità familiare.

Tuttavia, nel caso deciso dalla Corte di Cassazione appena ricordato, appare inverosimile che le vittime abbiamo trovato – finanche inizialmente – un conforto anche solo potenziale, in un luogo in cui, fin da subito, hanno vissuto condizioni di abuso, degrado e privazioni. La situazione sembra molto più quella di soggetti, che fin dal primo momento, costretti dalla necessità, si sono adeguati allo sfruttamento.

In costanza di una lacuna penale in tema di sfruttamento lavorativo, il rischio era evidentemente quello di estendere la portata applicativa dell'art. 572 Cp a rapporti di natura principalmente lavorativa, anche in presenza di più gravi abusi lavorativi e umani a danno di vittime spesso in una condizione di forte vulnerabilità.

In altri casi, la giurisprudenza di legittimità, in luogo del più grave reato di riduzione in schiavitù, ha invece optato per l'applicazione del reato di cui all'art. 629 Cp.

La Suprema Corte ha infatti stabilito in più occasioni che configuri il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, minacciando il licenziamento o la mancata assunzione, faccia accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge o alla contrattazione collettiva, quali lavoro in nero, trattamenti economici inferiori rispetto al pattuito (nel caso di specie le decurtazioni allo stipendio in parte andavano a compensare un'illegittima attività di caporalato), sottoscrizione di lettere di dimissioni

<sup>65</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale*<sup>7</sup>, Torino 1984, 926; G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*<sup>4</sup>, Bologna 2013, 388.

<sup>66</sup> L'attuale formulazione dell'art. 572, co. 1, Cp è il frutto delle modifiche apportate dalla legge 1.10.2012, n. 172.

<sup>67</sup> A. Cocchi, *Il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. ai danni del lavoratore: panoramica di un'applicazione giurisprudenziale dalle origini recenti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, 6, pp. 1847-1848. Cfr. sul punto, M. Miedico, *Sub art. 572 c.p.*, in G. Marinucci-E. Dolcini (a cura di), *Codice penale commentato, III*, Milano 2011, 5129 ss.

<sup>68</sup> Cfr. V. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia 1979, 175 ss.

in bianco, rinuncia a congedi per malattia o per infortunio, così procurandosi un ingiusto profitto a danno dei lavoratori<sup>69</sup>. In effetti, ai fini della configurabilità del reato di estorsione non è necessario che la minaccia sia ingiusta, ma che essa sia finalizzata all'ottenimento di un profitto ingiusto con l'altrui danno<sup>70</sup>.

Una simile ricostruzione rischia, però, di annullare ogni rilevanza al bene giuridico della dignità. Sebbene l'estorsione sia infatti considerato uno dei principali modelli di reato plurioffensivo, in quanto il bene tutelato, oltre ad esser il patrimonio, è anche la libertà del soggetto passivo di autodeterminarsi con pienezza di volontà<sup>71</sup>, non si può non concordare sul fatto che tale libertà di autodeterminazione sia pur sempre presa in considerazione con riguardo alla sfera economica e non rivolta a tutelare la dignità della persona.

5. Compendiata così la giurisprudenza, come attualmente consolidata in materia di sfruttamento lavorativo, di particolare interesse risulta una recente sentenza della Corte d'Assise di Lecce<sup>72</sup>, che sembra ampliare le maglie della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600 Cp valorizzando il concetto di vulnerabilità. In particolare, il percorso argomentativo seguito da questa pronuncia rappresenta un tentativo di andare oltre quell'orientamento fortemente restrittivo della giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione dell'art. 600 Cp, facendo fronte ad una lacuna non pienamente colmata dall'introduzione del "vecchio" art. 603-bis Cp.

La sentenza è stata emessa all'esito del giudizio di primo grado nel noto processo «Sabr», riguardante i fatti di sfruttamento nelle campagne di Nardò emersi a seguito dell'omonima rivolta<sup>73</sup>, con cui tre imprenditori e otto caporali sono stati condannati per il delitto di associazione a delinquere (art. 416 Cp) e riduzione in schiavitù (art. 600 Cp).

Nel caso di Nardò, la Corte di Assise ritiene in effetti che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cp vecchia formulazione) non possa essere ritenuto sussistere in riferimento a quei fatti, posto che gli stessi risultano contestati – e sono stati commessi – dal 2008 fino ad agosto 2011, dunque in epoca antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione (entrata in vigore il 13 agosto 2011).

---

<sup>69</sup> Cass., 1.7.2010, n. 32525, in *FI* 2011, II, 100.

Sul punto si veda anche Cass., 26.10.2011, n. 251, ove la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che la minaccia di licenziamento che il datore di lavoro utilizza per far accettare condizioni di lavoro fortemente gravose e mal retribuite, verso soggetti con poche alternative di vita non è sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 600 c.p., qualora il soggetto abbia la concreta possibilità di sottrarsi a questo regime. Così pure: Cass., 27.11.2013, n. 50074, in *CEDCass* 2013, m. 257984 e Cass., 10.10.2014, n. 667, in *CEDCass* 2015, m. 261553.

<sup>70</sup> G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale. Parte Speciale. I delitti contro il patrimonio*<sup>6</sup>, Bologna 2014, 160.

<sup>71</sup> Cfr. per tutti L. Conti, voce *Estorsione*, in *ED*, XV, Milano 1966, 995 ss.

<sup>72</sup> Ass. Lecce, 25.10.2017, n. 2, inedita.

<sup>73</sup> A. Leogrande, *La rivolta di Nardò*, in *Minima & Moralia*, 4.11.2011, reperibile al sito: <http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-rivolta-di-nardo/>

Al di là di questo, la Corte evidenzia come il quadro degli episodi di grave sfruttamento del lavoro consumati a Nardò e zone limitrofe rimandi comunque alla più grave figura delittuosa di cui all'art. 600 Cp.

Nel sostenere tale tesi, la Corte di Lecce richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>74</sup>, in tema di approfittamento della situazione di necessità, che ha ravvisato l'ipotesi di riduzione in schiavitù nel caso di un immigrato extracomunitario alloggiato in un ricovero destinato agli animali, privo della reale possibilità di scegliere altri lavori ed altre sistemazioni abitative, da pochi mesi presente in Italia, senza denaro né conoscenza, con scarsa consapevolezza della propria situazione o dei propri diritti che, pur avendo astrattamente *«mantenuto la possibilità di allontanarsi dalla situazione sgradita»*, di fatto risultava privo di alternative esistenziali *«realisticamente individuabili e compatibili con le circostanze contingenti in quel contesto territoriale e temporale»*.

Tale situazione, a parere della Corte di Assise di Lecce, sarebbe del tutto analoga a quella dei lavoratori *«sfruttati, sottopagati, maltrattati, costretti a vivere in situazioni di estremo degrado morale e civile nelle campagne di Nardò»*, con la differenza però che il sistema di Nardò è risultato essere strutturato, organizzato e voluto dai numerosi soggetti coinvolti (datori di lavoro e caporali) talvolta con il silenzio, se non con la complicità, delle Istituzioni.

In particolare, l'interessante operazione effettuata dalla Corte d'Assise di Lecce prende le mosse proprio da quella definizione della «situazione di necessità» offerta dalla sentenza della Corte di Cassazione appena menzionata e già richiamata in precedenza, secondo cui ai fini di una corretta interpretazione dell'art. 600 Cp risulta essenziale tenere presente la nozione di vulnerabilità, quale condizione capace di compromettere *«radicalmente la libertà di scelta della vittima, che non ha altra scelta se non quella di sottostare all'abuso»*<sup>75</sup>.

Secondo il ragionamento della Corte leccese, la posizione di vulnerabilità – il cui riferimento nell'art. 600 Cp appare esplicitamente solo nel 2014<sup>76</sup> – in cui si trovavano i lavoratori impiegati nelle campagne di Nardò è risultata dunque tale da pregiudicare la loro libertà di autodeterminazione privandoli di una effettiva capacità di scelta in ordine alle condizioni di lavoro da accettare.

Proprio l'accertamento della mancanza di questa libertà di autodeterminazione – che, come si è visto, secondo un consolidato indirizzo nomofilattico appare requisito essenziale alla configurazione del reato di riduzione e mantenimento in schiavitù – derivante dalla loro condizione di vulnerabilità consente alla Corte di Lecce di imputare una responsabilità ex art. 600 Cp. I lavoratori che si recavano nelle campagne di Nardò erano infatti assolutamente privi, in quel dato contesto temporale, di

---

<sup>74</sup> Cass., 17.6.2016, n. 31647, cit.

<sup>75</sup> *Ibidem*.

<sup>76</sup> L'art. 600, co. 2, Cp è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, d.lgs. 4.3.2014, n. 24: *«La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona»*.

alternative esistenziali validamente percorribili e dunque dotati di una libertà solo apparente<sup>77</sup>.

Si legge, nella sentenza, come il complesso sistema di lavoro prestato dai cittadini extracomunitari nelle campagne di Nardò si connotava per «*caporalato e grave sfruttamento, avuto riguardo ai massacranti turni di lavoro, alle retribuzioni estremamente esigue, alle difficilissime condizioni in cui le prestazioni lavorative avevano luogo, all'assoluta mancanza di misure e opere prevenzionali ai sensi del Testo Unico n. 81/2008, alle minacce, alle violenze e ai ricatti cui i lavoratori venivano ripetutamente sottoposti. Oltre a questo si aggiungevano le condizioni di vita oggettivamente sub-umane se non disumane*».

Tutto ciò, secondo la Corte d'Assise di Lecce, determinava, anche sotto il profilo psicologico, una situazione di *soggezione continuativa* che si protraeva per tutta la durata del rapporto di lavoro e che andava ad impattare, a monte, con una condizione soggettiva di vulnerabilità dei lavoratori.

Nonostante l'interessante operazione retorica tentata dalla Suprema Corte prima e dalla Corte d'Assise di Lecce poi, non può non notarsi come una simile ricostruzione rischi di confondere i piani dell'evento e dei mezzi del reato.

L'approfittamento della situazione vulnerabilità o di necessità (i cui concetti, come si è visto, sembrano pressoché coincidere secondo la Suprema Corte)<sup>78</sup> rappresenta il mezzo della condotta idonea a ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione *continuativa*: è lo strumento necessario a compromettere la libertà di autodeterminazione, ma non definisce di per sé la misura della limitazione stessa di questa libertà. Occorre, dunque, scindere l'evento della soggezione *continuativa* dall'approfittamento della posizione di vulnerabilità.

Una cosa è la soggezione *continuativa* che risulta integrata, per giurisprudenza costante, dalla significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa; un'altra è la posizione di vulnerabilità in cui il lavoratore si viene a trovare (a monte) a prescindere dalla volontà del soggetto attivo del reato, il quale si limita ad approfittarne per creare la soggezione. Sembra, invece, che secondo i giudici leccesi la posizione di vulnerabilità comprometta totalmente la libertà di scelta del lavoratore e dunque la sua capacità di autodeterminazione. Il risultato di questa operazione porta così a far coincidere la situazione di vulnerabilità con quella di soggezione *continuativa*, creando di conseguenza una tautologia in cui entrambe diventano – allo stesso tempo – causa e effetto dello stesso fenomeno, cioè lo sfruttamento lavorativo.

Non ogni approfittamento della posizione di vulnerabilità è idoneo, tuttavia, a ridurre la persona in uno stato di soggezione: esso può costituire anche semplicemente

---

<sup>77</sup> Si trattava, evidenzia la Corte, di «*uomini già di per sé deboli, specie se clandestini, spinti dalla necessità di trovare un lavoro, quale che fosse, per poter sopravvivere, privi di cultura e conoscenza della lingua, che giunti a Nardò si sono imbattuti in una organizzazione strutturata e deputata al loro sfruttamento, alla quale non hanno saputo o potuto opporsi*».

<sup>78</sup> Sul punto si veda anche: C. Motta, *Sulla disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di riforma*, in *DirAgr*, 2017, 1, 100.

il mezzo con cui attuare il fine dello sfruttamento lavorativo, senza che tale sfruttamento si risolva in un assoggettamento rilevante ai sensi dell'art. 600 Cp.

Se, come è stato efficacemente notato, la vulnerabilità indica l'aspetto della possibilità dello sfruttamento, e non dello stato, si considera vulnerabile chi/ciò che è esposto suo malgrado alla possibilità di essere in qualche modo "ferito" nella sua integrità, non chi sicuramente è o sarà ferito<sup>79</sup>. Per tale motivo, ciò che rileva è l'approfittamento/l'abuso della situazione di vulnerabilità e non la situazione di vulnerabilità in sé. Si tratta di un concetto che implica per definizione l'alterità.

Per farne un uso empirico, la nozione di vulnerabilità sembra non poter prescindere da quella di sfruttamento lavorativo: evidentemente più è grave la situazione di vulnerabilità in cui si trova il lavoratore, più è facile approfittarsene ed esercitare un "controllo" sul soggetto che da questa situazione è schiacciato. L'interdipendenza dei due concetti fa sì che la definizione di vulnerabilità dipenda da quella di sfruttamento lavorativo.

6. Ad oggi il quadro normativo in tema di sfruttamento lavorativo si fa ancora più complesso e interroga l'interprete sui confini delle fattispecie penali considerate sino ad ora rispetto al nuovo art. 603-bis Cp, riformulato dalla legge n. 199/2016 in tal senso:

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato".*

La novità principale della legge è, come accennato, quella di incriminare non più solo l'intermediazione ma anche condotte di utilizzazione, assunzione e impiego di manodopera, coinvolgendo la figura del datore di lavoro tra i soggetti attivi del reato.

Secondo la nuova formulazione, il datore di lavoro ovvero colui che «*utilizza, assume o impiega manodopera*» è apparentemente sempre punibile a titolo autonomo. Il primo comma dell'articolo punisce, infatti, due condotte "proprie", una attuabile dall'intermediario (n. 1) e una attuabile dal datore di lavoro (n. 2). L'inciso *anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1* sembra indicare che, quando vi sia stata attività di intermediazione, il datore di lavoro risponde comunque come attore principale dello sfruttamento e non a titolo di concorso con l'intermediario che

---

<sup>79</sup> R. Maiolini, *Tra ferita e cura. Per una riflessione sulla vulnerabilità dell'esistenza umana alla luce del pensiero occidentale*, in AA. VV., *Vulnerabilità*, Padova 2017, 26 ss.

abbia reclutato la manodopera al fine di destinarla a lavoro presso il datore di lavoro stesso.

A differenza di quanto accadeva sotto la vigenza del vecchio art. 603-bis Cp, il datore di lavoro non è punibile in via concorsuale con il caporale, ma è passibile di sanzione penale per il solo fatto di sottoporre a condizioni di sfruttamento i lavoratori impiegati (sempre che vi sia stato l'approfittamento dello stato di bisogno).

Le condotte punibili hanno una caratteristica anch'essa nuova, poiché prescindono dall'esercizio di violenza e minaccia, che attualmente comporta solo l'eventuale applicazione di un aumento di pena, in quanto previste al secondo comma come circostanza aggravante.

Sia la condotta dell'intermediario che quella del datore di lavoro, nella fattispecie base, si caratterizzano per il ricorrere congiunto di due soli elementi essenziali: l'approfittamento dello stato di bisogno e la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Le nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno, come accennato sopra, devono essere intese in stretta connessione tra di loro, costituendo la situazione di vulnerabilità di chi versa in stato di bisogno il presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente, attraverso la quale realizzare lo sfruttamento.

La mancata definizione dello «stato di bisogno» nell'art. 603-bis Cp ripropone inevitabilmente i medesimi problemi interpretativi e applicativi che si erano posti alla luce della riformulazione nel 2003 dell'art. 600 Cp, che ha inserito tra le modalità di realizzazione della condotta l'approfittamento dello «stato di necessità». Come si è visto, il riferimento alla necessità secondo la giurisprudenza di legittimità deve essere interpretato non nel senso dell'art. 54 Cp, ma avuto riguardo allo «stato di bisogno» secondo l'accezione utilizzata nel delitto di usura aggravata (art. 644, comma 5, n. 3, Cp) o a quella utilizzata nell'istituto della rescissione del contratto per lesione (art. 1448 Cc)<sup>80</sup>. Nel caso dell'art. 603-bis Cp, l'esplicito riferimento allo «stato di bisogno» (e non allo stato di necessità) sembrerebbe prendere in considerazione il dibattito sorto in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 600 Cp e gli approdi cui esso è giunto. Come si è detto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità<sup>81</sup>, nell'intento di chiarire i confini dello «stato di bisogno» aveva preso a riferimento il concetto di vulnerabilità di cui alla previgente Decisione quadro 2002/629/GAI<sup>82</sup>, avvalorando quella tesi secondo cui lo stato di bisogno collimerebbe con la nozione di vulnerabilità elaborata in ambito europeo.

<sup>80</sup> *Ex multis*: Cass., 25.1.2007, n. 2841, reperibile sul sito dell'Osservatorio anti-tratta: [http://www.osservatoriointerventitratta.it/files/giurisprudenza/Cass.n.2841\\_2006.pdf](http://www.osservatoriointerventitratta.it/files/giurisprudenza/Cass.n.2841_2006.pdf)

<sup>81</sup> Cfr. Cass., 13.11.2008, n. 46128 (già citata in nota n. 31). In questa sentenza, come si è visto, la Suprema Corte ha ritenuto ricorrente lo stato di bisogno nell'ipotesi della mancanza di alternative esistenziali in cui versa un immigrato clandestino privo di risorse e che risulta onerato dal debito contratto con il suo sfruttatore per l'agevolazione del suo ingresso illegale nel territorio italiano.

<sup>82</sup> Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, in GUCE L 203 del 1 agosto 2002 attualmente sostituita da Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, in GUUE L 101 del 15 aprile 2011.

Sull'individuazione del requisito dello stato di bisogno, si rammenta una recente sentenza del Tribunale di Brindisi<sup>83</sup> che rappresenta la prima decisione in tema di applicazione dell'art. 603-bis Cp come riformato dalla legge n. 199/2016. In realtà, l'applicazione della nuova norma, sebbene non ancora vigente al momento della commissione dei fatti, concerne unicamente il trattamento sanzionatorio, in quanto ritenuto più favorevole dal giudice di merito.

Il Tribunale di Brindisi afferma, in particolare, che la nuova normativa (legge n. 199/2016) deve ritenersi più favorevole nei casi in cui – come quello in esame – ricorrano ulteriori aggravanti ad effetto speciale, oltre a quella della violenza o minaccia prevista dal co. 2 dell'art. 603-bis Cp (nuova formulazione).

Invero, l'applicazione della vecchia normativa (vigente all'epoca dei fatti) avrebbe imposto l'aumento della pena da un terzo alla metà sulla pena base di cui al co. 1 dell'art. 603-bis Cp (vecchia formulazione), che prevede l'applicazione della pena nella cornice edittale compresa tra cinque ed otto anni di reclusione e tra 1.000 e 2.000 euro di multa per ciascun lavoratore reclutato. Con l'applicazione della nuova normativa, poiché il requisito della violenza o minaccia diventa una circostanza aggravante ad effetto speciale (co. 2) e poiché anche *“il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre”* è circostanza ad effetto speciale, occorre applicare la regola di cui all'art. 63, co. 4, Cp, la quale, prevedendo un temperamento della pena, stabilisce che se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica sola la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla.

La sentenza di Brindisi è però comunque significativa perché occupandosi di una vicenda di caporalato, per dimostrare lo stato di bisogno in cui versavano i lavoratori, si è concentrata in primo luogo sulle condizioni lavorative che gli stessi erano costretti ad accettare.

Nel caso di specie, il personale veniva reclutato per essere destinato ad attività lavorativa in campo agroalimentare. In particolare, l'attività consisteva nel taglio dell'uva, nella lavorazione della stessa e nel confezionamento dei cestini. In questo caso, il caporale oltre a reclutare il personale coordinava anche l'attività lavorativa.

La sentenza in questione evidenzia come accettare di lavorare nei campi o nei magazzini fino a 18 ore al giorno, senza usufruire di riposi compensativi, senza poter utilizzare liberamente i servizi igienici, a fronte di una retribuzione certamente irrisoria rispetto alla quantità del lavoro prestato, acconsentire a condizioni di trasporto a dir poco scomode e pericolose, rischiare quotidianamente il licenziamento o la mancata corresponsione del compenso dovuto avvalorò la condizione di bisogno in cui si trovavano i lavoratori all'epoca dei fatti. Solo infatti lavoratori *“oppressi dal bisogno o costretti dalla necessità”* avrebbero potuto *“sopportare”* delle condizioni di lavoro così degradanti.

La sentenza di Brindisi sembra dunque confermare la tesi secondo cui appare essenziale, ai fini della definizione di vulnerabilità, determinare quella di sfruttamento lavorativo, ed in questo senso un grande merito va riconosciuto all'art. 603-bis Cp che ha per la prima volta individuato degli indici da cui desumerlo<sup>84</sup>.

<sup>83</sup> T. Brindisi, 6.9.2017, n. 251, inedita.

<sup>84</sup> In senso critico, si veda T. Padovani, *op. cit.*, 50 il quale avverte che *«nelle condizioni presenti,*



In seguito alla riforma del 2016, come segnalato dalla menzionata sentenza del Tribunale di Brindisi, vi è stato peraltro un complessivo alleggerimento descrittivo del reato di cui all'art. 603-bis Cp con conseguente agevolazione dell'onere probatorio a carico dell'accusa. Tale operazione è stata proprio compiuta mediante una parziale modifica gli indici dello sfruttamento lavorativo che l'interprete deve prendere in considerazione al fine di valutare la sussistenza del reato.

Occorre rammentare che gli indici devono intendersi come «sintomi», ossia indizi che il giudice dovrà valutare e non come condotte immediatamente delittuose.

Nella nuova formulazione dei nn. 1 e 2 del comma terzo si sostituisce la parola «*sistematica*» con «*reiterata*» abbassando il livello della persistenza della violazione necessaria ad integrare la fattispecie di reato. Sarà pertanto sufficiente una corresponsione difforme o una violazione della normativa ripetuta più di una volta, non occorrendo che queste siano messe a sistema.

Tale modifica sembrerebbe, peraltro, offrire uno strumento per tracciare il confine tra la fattispecie di cui all'art. 600 Cp e il nuovo reato di sfruttamento lavorativo evitando la tautologia della vulnerabilità in cui sembra incorrere il giudice leccese. L'elemento della *continuità* della soggezione richiesto dal primo segna, infatti, la natura permanente del reato di riduzione o mantenimento in servitù il quale, ai fini della consumazione, richiede che l'offesa al bene giuridico incompressibile (in questo caso, la libertà personale) si protragga per un sufficiente lasso di tempo. Su tale precisazione potrebbe giocarsi in effetti il discrimine con la fattispecie di cui all'art. 603-bis Cp che tra gli indici dello sfruttamento lavorativo richiedeva, prima la *sistematicità*, e ora la *reiterazione* della corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionale o territoriali e della violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. Ad oggi, il carattere *reiterato* della violazione richiesto dai nn. 1 e 2 del terzo comma dell'art. 603-bis Cp, sebbene solo ai fini della sussistenza "sintomatica" del reato di sfruttamento lavorativo, potrebbe annoverare la fattispecie, laddove ricorressero i suddetti indici, tra i reati abituali, in ordine ai quali la dottrina richiede la reiterazione nel tempo della stessa condotta o di condotte omogenee. Tradizionalmente la distinzione tra reati permanenti e reati abituali si riscontra nelle caratteristiche strutturali della condotta, in quanto nel reato permanente la condotta offensiva si presenta in maniera unitaria e senza cesure temporali, mentre nel reato abituale la condotta incriminata riguarda una pluralità di atti che solo nel loro complesso realizzano l'offesa tipica al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice<sup>85</sup>. La qualificazione del reato, di volta in volta, come permanente o abituale, avuto riguardo alle caratteristiche della condotta di sfruttamento lavorativo del singolo caso di specie, potrebbe agevolare l'interprete nella

---

*qualsiasi lavoratore subordinato, ha di regola, "bisogno" di svolgere quell'attività, perché non può scegliersene un'altra e non può campare di rendita»* pertanto «*l'approfittarsi di tale stato finisce con il risultare in re ipsa per il solo fatto che il prestatore d'opera è sottoposto al particolare "indice di sfruttamento" individuato, nell'esercizio di un'attività lavorativa priva per lui di alternativa».*

<sup>85</sup> G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*<sup>6</sup>, cit., 200 s.

delimitazione dei rapporti tra il reato di cui all'art. 600 Cp, permanente, e di quello all'art. 603-bis Cp, abituale.

Per quanto riguarda il n. 3, è indice di sfruttamento la semplice sussistenza delle violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, e non anche il riscontro dell'esposizione del lavoratore a «*pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale*», come prevedeva il vecchio art. 603-bis Cp.<sup>86</sup>

Infine, ai sensi del n. 4, è considerato indice di sfruttamento lavorativo il sottoporre il lavoratore «*a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti*», non essendo più necessario che queste siano «*particolarmente degradanti*» (vecchio art. 603-bis Cp).

Tali modifiche appaiono, dunque, tutte orientate nell'abbassare la soglia della rilevanza dello sfruttamento lavorativo innalzando sensibilmente lo standard delle condizioni lavorative idonee ad evitare una condanna per sfruttamento lavorativo. Si richiede, infatti, per l'applicazione della sanzione penale la sussistenza di situazioni e comportamenti non necessariamente contrassegnati da una particolare gravità o frequenza.

L'individuazione da parte del legislatore di indici minimi dai quali desumere in positivo le condizioni minime di legalità che non integrano sfruttamento lavorativo evidenziano come la fattispecie sia posta a presidio prima di tutto della dignità della persona. Il legislatore sembra aver configurato un livello minimo di tutela, al di sotto del quale lo svolgimento della prestazione lavorativa non avviene in condizioni di dignità e pertanto è suscettibile di repressione penale, lasciando alle altre fattispecie penali il compito di reprimere le lesioni più gravi.

Sotto la vigenza del vecchio art. 603-bis Cp la Corte di Cassazione aveva avuto modo di chiarire che il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo «*è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal decreto legislativo n. 276 del 2003, senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione*»<sup>87</sup>.

A parere di chi scrive, tali conclusioni debbono ritenersi tuttora valide stante la permanenza della clausola di sussidiarietà in apertura all'art. 603-bis Cp che impone all'interprete, come si è suggerito, una chiarificazione dei rapporti tra il nuovo reato di sfruttamento lavorativo e quelli previsti agli artt. 600 e 601 Cp. Sebbene quest'ultimo, infatti, venga menzionato raramente sia in dottrina che in giurisprudenza, come si dirà, in seguito alla sua riformulazione, il reato di tratta di esseri umani è divenuto uno strumento centrale nell'ottica della repressione penale dello sfruttamento lavorativo.

Oltre alla riscrittura degli indici dello sfruttamento lavorativo, una sostanziale modifica dell'art. 603-bis Cp, riguarda la violenza e la minaccia che, come si è accennato, non risultano più elementi costitutivi del reato di cui al primo comma ma, se presenti, comportano un aumento di pena. La sussistenza di questi elementi, come si è detto in apertura, consente ora l'applicazione dell'art. 18 T.U.I. e dunque l'avvio di

---

<sup>86</sup> Si noti, comunque, che l'esposizione dei lavoratori sfruttati a «*situazioni di grave pericolo*» rimane circostanza aggravante specifica come nel previgente art. 603-bis Cp, co. 4, n. 3.

<sup>87</sup> Cass., 4.4.2014, n. 14591, in *FI* 2014, II, 331.

un percorso volto a recuperare le condizioni di dignità in cui svolgere la prestazione lavorativa.

Scompare, invece, nella nuova formulazione del reato ogni riferimento al concetto di intimidazione.

Appare interessante esaminare come la giurisprudenza di legittimità avesse tentato, sotto la vigenza del vecchio art. 603-bis Cp, di chiarire la portata evidentemente evanescente del concetto.

Ed in effetti, la Corte di Cassazione, nella sentenza da ultimo citata, in cui si è preoccupata di tracciare un confine tra il reato di cui all'art. 603-bis Cp e le fattispecie esistenti, aveva recuperato il concetto deducendolo dal comportamento dei lavoratori stranieri che, privi di adeguati mezzi di sussistenza, avevano rinunciato a richiedere il pur irrisorio compenso pattuito con l'agente, per il timore di non essere più chiamati a lavorare<sup>88</sup>.

Secondo la Suprema Corte, il riferimento al concetto di "intimidazione" impone di *"valorizzare, ai fini della configurabilità della fattispecie, qualunque condotta idonea a menomare la libertà di determinazione della vittima, attraverso l'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità della stessa. L'intimidazione, infatti, evoca l'effetto di qualunque condotta palese, ma anche implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, purché idonea, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera, ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, al fine di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'an o nel quantum o nel quando"*.

Così facendo, la giurisprudenza di legittimità aveva instaurato uno stretto collegamento tra il concetto di intimidazione e quello di stato di bisogno. La nozione di intimidazione si atteggia come un *"minusquam"* rispetto a quella di minaccia, in quanto consiste in un condizionamento anche di natura ambientale che può sfociare nell'abuso dello stato di bisogno o necessità. Accettare condizioni di lavoro sub-umane e sottopagate diventa, pertanto, indice espressivo dell'intimidazione subita così, come si è visto, della condizione di bisogno del lavoratore di cui lo sfruttatore si approfitta.

Tale discorso si connette evidentemente alla riflessione secondo cui lo sfruttamento lavorativo qualifica la vulnerabilità della persona che ne è soggetta.

Il fatto che nel nuovo art. 603-bis Cp sia venuta meno l'intimidazione a livello pratico, pertanto, non cambia poi molto in termini probatori, sussistendo tale particolare sovrapposizione tra l'approfittamento dello stato di bisogno e l'intimidazione subita. Inoltre, la letteratura in tema di sfruttamento lavorativo e la giurisprudenza rilevante, tra cui quella della Suprema Corte appena citata, riporta come una minaccia, seppur implicita, sia pressoché sempre presente nelle più gravi forme di sfruttamento attualmente presenti.

La prospettiva di perdere il posto di lavoro o di non vedersi corrispondere la retribuzione per la prestazione svolta costituisce senza dubbio una forma di minaccia e non certo di intimidazione.

---

<sup>88</sup> *Ibidem.*

Tali considerazioni acquistano una rilevanza pratica anche con riferimento alle forme di tutela a disposizione della vittima di sfruttamento lavorativo.

7. La disamina della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di sfruttamento lavorativo ci restituisce un quadro in cui il grande assente è il reato di tratta di persone (art. 601 Cp).

Le modifiche apportate all'art. 601 Cp dal d.lgs. n. 24/2014, che ha attuato la Direttiva 2011/36/UE<sup>89</sup> sulla tratta di esseri umani, hanno tuttavia fatto del reato in questione un interessante strumento a disposizione dell'interprete nell'ottica della repressione penale dello sfruttamento lavorativo.

Un'attenta ricostruzione delle modifiche in questione pone, tuttavia, immediatamente il problema di tracciare i confini del nuovo reato di tratta con quelli ex artt. 600 e 603-bis Cp.

La sfida appare estremamente ardua soprattutto, come si vedrà, con riferimento alla nuova fattispecie di sfruttamento lavorativo.

La riformulazione del reato di tratta di esseri umani ne ha sensibilmente mutato la portata e reso problematico soprattutto il suo rapporto con il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 Cp).

In effetti, sino ad ora, lo stretto collegamento con l'art. 600 Cp ha fortemente compromesso la portata applicativa del reato di tratta di persone. A questa marginalizzazione del reato di tratta ha contribuito, da una parte, la severità edittale identica a quella del delitto di cui all'art. 600 Cp, dall'altra, la necessità di ravvisare uno stato di schiavitù/servitù preesistente per quanto riguarda la prima parte dell'art. 601 Cp ovvero il dolo specifico della riduzione in schiavitù/servitù per quanto riguarda la seconda parte dell'art. 601 Cp.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Il reato di tratta di persone (art. 601 Cp) è stato riformulato nei seguenti termini: «È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi».

<sup>90</sup> Con particolare riferimento al problema dell'applicazione dell'art. 601 Cp a casi di sfruttamento lavorativo si veda: C. Motta, *Sulla disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di riforma*, cit., 76. L'autore rammenta come le modifiche intervenute agli artt. 600 e 601 Cp per effetto della l. n. 228/2003 si rivelarono inadeguate alla repressione delle condotte a danno di coloro che venivano costretti a prestazioni lavorative che ne comportavano lo sfruttamento. A differenza di quanto accadeva per i casi di sfruttamento sessuale, le maggiori difficoltà riscontrate nell'applicazione degli artt. 600 e 601 Cp ai casi di sfruttamento lavorativo riguardavano la mancanza dello stato di soggezione continuativa: mentre questo era facilmente ravvisabile nel caso di giovani donne private della libertà di autodeterminazione al fine di sfruttarne la prostituzione, era difficilmente riscontrabile nel caso di prestazioni di lavoro in condizione di grave sfruttamento. Tali riflessioni sono legate, evidentemente, ad una concezione del reato di tratta di persone ancora strettamente dipendente dal reato di cui all'art. 600 c.p., e andrebbero, dunque, riviste alla luce della recepimento della Direttiva 2011/36/UE.

Tale ultima considerazione, tuttavia, va rivista alla luce delle recenti modifiche che, come si tenterà di dimostrare, sembrano sancire un (almeno) parziale allontanamento del reato di tratta di persone da quello di schiavitù.

Il nuovo art. 601 Cp, riprendendo la definizione di cui all'art. 2 della direttiva del 2011<sup>91</sup>, ha ampliato la portata applicativa della fattispecie, dettagliando ora le condotte con cui si realizza la tratta di esseri umani.

A ben vedere la norma non punisce più necessariamente un "trasporto" o un trasporto attraverso i confini nazionali, ma anche il fatto di reclutare, "spostare" sul territorio nazionale, cedere od ospitare la vittima del reato.

Va tenuto presente anche che alcuni dubbi sono stati sollevati<sup>92</sup> sulla traduzione dell'inglese "*receipt*" con l'italiano "accoglienza" presente nel testo italiano della direttiva (e traslato in "ospita" nell'art. 601 Cp), in quanto il termine inglese avrebbe una portata più vasta ricomprendendo anche le ipotesi nelle quali il datore di lavoro o l'intermediario accettino la prestazione pur consapevoli della "*situazione di coercizione connaturata al traffico*", sebbene non coinvolti direttamente con lo stesso. Tale terminologia, se correttamente interpretata, ha evidentemente il fine di prendere in considerazione quelle ipotesi in cui la tratta di essere umani e il suo consequenziale sfruttamento non siano riconducibili ad un'unica condotta ma a più azioni riferibili anche a soggetti diversi.

La nuova formulazione dell'art. 601 Cp appare più ampia di quella precedente, laddove sembra sganciare, almeno parzialmente, la fattispecie in questione da quella di cui all'art. 600 Cp. Secondo alcuni autori, infatti, non è più necessario che la vittima del reato sia già ridotta nelle condizioni previste dall'art. 600 Cp, né che la stessa sia destinata ad esserlo<sup>93</sup>. Se, infatti, ci limitassimo ad interpretare la disposizione come riguardante solo chi sia già stato ridotto in schiavitù o chi sia destinato ad esserlo, non avremmo recepito la direttiva europea, in quanto le condotte erano già punibili sotto la previgente disciplina<sup>94</sup>.

La definizione di tratta proposta di recente dalla direttiva 2011/36/UE è costituita dalla presenza simultanea dei tre tipi di elementi costitutivi della fattispecie criminosa

---

<sup>91</sup> Art. 2, par. 1, Direttiva 2011/36/UE: «*Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento*».

<sup>92</sup> M.G. Giammarinaro, *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in *DirImmCitt* 2012, 1, 18 s.

<sup>93</sup> A. Vallini, *Reati di sfruttamento lavorativo*, cit.

<sup>94</sup> L'art. 601, rubricato "Tratta di persone", nel testo antecedente al d.lgs. n. 24/2014: «*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni*».

(atti, mezzi, fini), mentre non menziona la tratta delle persone in condizione di schiavitù, che pertanto costituisce una particolarità propria del nostro ordinamento, con possibili rischi di discrasia rispetto alla linearità della fattispecie europea. L'unico legame con la riduzione in schiavitù ricavabile dalla direttiva sembra il riferimento, contenuto nel paragrafo 3 dell'art. 2, ai «*lavori o servizi forzati*», inciso che non è stato riprodotto nella nuova fattispecie di cui all'art. 601 Cp.<sup>95</sup>

La giurisprudenza di legittimità, a proposito della novella di cui al d.lgs. n. 24/2014, ha affermato che questa, lungi dal modificare sostanzialmente la disciplina della fattispecie delittuosa di cui all'art. 601, ha semplicemente precisato in dettaglio le modalità attraverso le quali si realizza la tratta di esseri umani<sup>96</sup>. Questa tesi è condivisa da quella parte di dottrina che propende per un'interpretazione ancora fortemente ancorata all'art. 600 Cp e sostiene che la seconda fattispecie sia, al pari della precedente formulazione, diretta alla finalità di commettere il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù, avendo il legislatore mutato unicamente il modo di enunciarla, facendo attualmente riferimento al suo contenuto<sup>97</sup>.

Un'interpretazione del reato di tratta ancora legato a quello di schiavitù appare però in contrasto con la normativa dall'Unione europea che, come accennato, un simile riferimento non contiene.

Di fronte al problema dell'interpretazione del nuovo articolo 601 Cp sono state prospettate due differenti soluzioni a seconda del significato che si decida di attribuire all'*ovvero*<sup>98</sup>: in particolare, ci si chiede se la norma, così riformulata, debba essere intesa quale norma a fattispecie unica o a fattispecie bipartita. Chi sostiene la continuità tra nuova e vecchia formulazione considera la norma a fattispecie unica. Secondo questa tesi, il reato di tratta verrebbe a realizzarsi quando siano poste in essere le condotte tipiche previste nella prima parte del comma primo, con il contestuale ricorso ai mezzi ricompresi nella seconda parte del comma e per i fini indicati dallo stesso.

Dovendo necessariamente interpretare l'articolo 601 Cp in senso conforme all'articolo 2, par. 1, della direttiva, appare più convincente la via suggerita dall'interpretazione "storico-letterale", nonché sistematica. Secondo questa chiave di lettura, il legislatore, con la riforma in esame, non si è limitato a recepire l'intervento comunitario ma è andato oltre esso, disegnando una fattispecie bipartita e ben più ampia di quella delineata nell'art. 2 della direttiva. Nel nuovo testo, secondo questa

---

<sup>95</sup> Ai sensi dell'art. 2, par. 3, Direttiva 2011/36/UE., il lavoro forzato è menzionato solo nel definire lo sfruttamento, il quale costituisce il fine della tratta e non il suo presupposto, a differenza dell'art. 601 c.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228/2003.

<sup>96</sup> Cass., 1.10.2015, n. 39797, *RP* 2015, 1075 s.

<sup>97</sup> A. Madeo, *Il D.lgs 04/03/2014, n. 24, di recepimento della Direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in *SI*, 2014, 10, 1107. Si veda anche in proposito: P. Scevi, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Milano 2014, 81. L'autrice, nel delineare le modifiche apportate dalla riforma all'art. 601 Cp, afferma che, in considerazione della sostanziale omogeneità dell'obiettività giuridica e della struttura del reato, sussiste una continuità normativa tra le fattispecie incriminatrici in materia di tratta di esseri umani.

<sup>98</sup> Si rinvia sul punto a D. Genovese, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani Problematiche applicative nell'ordinamento italiano*, in [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it)

interpretazione, le condotte consistenti nel reclutare, introdurre nel o trasferire al di fuori del territorio dello Stato, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, accogliere od ospitare le persone sottoposte alle condizioni di cui all'articolo 600 Cp, sarebbero oggetto di considerazione autonoma nell'ordinamento penale, a prescindere dai mezzi con cui sono perpetrate. Più precisamente, sarebbero punibili anche se poste in essere con mezzi diversi da quelli elencati dallo stesso art. 601, co. 1, seconda parte, Cp. La sussistenza di tali mezzi andrebbe invece ad integrare la fattispecie tipizzata nella seconda parte del comma, costituita dalle medesime condotte e rivolta ad assoggettare e sfruttare le prestazioni fornite dai soggetti trafficati, slegandosi definitivamente dalla sussistenza di una condizione di schiavitù/servitù della vittima e concentrandosi esclusivamente sul dato dello sfruttamento.

Immaginare l'art. 601 Cp come fattispecie bipartita non si pone certo in contrasto con la direttiva 2011/36/UE la quale, prevedendo una soglia minima di tutela, non vieta indubbiamente l'apporto di una tutela maggiore. L'interpretazione proposta sembra, peraltro, avvalorata dalla circostanza che la direttiva 2011/36/UE, nel definire la tratta, afferma che essa comprende «*come minimo*» anche lo sfruttamento del «*lavoro e dei servizi forzati*», mentre l'art. 601 Cp nella seconda parte fa un riferimento generico allo sfruttamento di «*prestazioni lavorative*».

Del resto la fattispecie disegnata dal nostro legislatore sembra ampliare quella della direttiva anche laddove estende l'ambito applicativo della norma facendo riferimento, oltre alla costrizione, anche all'induzione («*al fine di indurle*») allo svolgimento di prestazioni lavorative. Tale aggiunta, rispetto all'intervento comunitario, rappresenta indubbiamente un miglioramento, andando a ribadire la non necessarietà dell'uso della coercizione e rendendo di fatto sufficiente un semplice «convincimento» della vittima a prestare un determinato lavoro.

Questa interpretazione, se recepita dalla giurisprudenza, potrebbe ampliare la portata applicativa del reato di tratta e rappresentare un efficace strumento nella lotta alla tratta di esseri umani, finalizzata – nel caso che ci interessa – allo sfruttamento lavorativo, come richiesto dall'Unione europea.

Continuare a concepire il reato di tratta, come ancora inscindibilmente connesso all'art. 600 Cp e dunque alla condizione di schiavitù – o allo stato di soggezione continuativa – in cui necessariamente deve versare la vittima, appare fortemente anacronistico rispetto alle attuali modalità di «reclutamento» degli esseri umani che arrivano nel nostro continente, magari volontariamente, ma finiscono per essere sfruttati una volta giunti a destinazione, esattamente come è accaduto nel caso dei lavoratori sfruttati a Nardò. Tale consapevolezza permetterebbe infatti di utilizzare le modifiche di cui all'art. 601 Cp per colpire tutti quei nuovi fenomeni di tratta di esseri umani che attualmente il nostro ordinamento non riesce a raggiungere, in quanto ancora legato ad una concezione «classica» della tratta, intesa come tratta degli «schiavi» oltre i confini nazionali.

7.1. L'interpretazione sostenuta potrebbe rivelarsi una notevole apertura verso l'utilizzo dell'art. 601 Cp anche a situazioni di sfruttamento lavorativo. Il suo ambito di applicazione nel contrasto di questo fenomeno verrebbe, in particolare, a dipendere

dalla definizione di «*abuso di una situazione di vulnerabilità*» che, come si è accennato, in occasione del recepimento della Direttiva 2011/36/UE, il d.lgs. n. 24/2014 ha introdotto come mezzo sia nell'art. 600 Cp che nell'art. 601 Cp.

Occorre dunque dedicare qualche riga al concetto di vulnerabilità, il quale si è legato, sin dalla sua origine, ad una riflessione tutta europea ed internazionale volta a riempire di contenuto quella definizione di posizione di vulnerabilità che a partire dalla Decisione quadro 2002/629/GAI si è diffusa in tutti i successivi testi normativi internazionali ad europei in tema di tratta di esseri umani. Si tratta, infatti, di una nozione che, già prima della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (c.d. Convenzione di Varsavia) e della Direttiva 2011/36/UE, trovava espressa menzione nel Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, firmata a Palermo nel 2000.

Attualmente l'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE, in continuità rispetto a quanto già prevedevano la Decisione quadro del 2002 e la Convenzione di Varsavia, definisce la posizione di vulnerabilità come la «*situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima*». Come si è visto, anche prima del recepimento della Direttiva del 2011, la giurisprudenza di legittimità si era basata su questi testi e sulla definizione di vulnerabilità in essi contenuti per definire lo stato di necessità (*rectius* stato di bisogno) di cui all'art. 600 Cp.<sup>99</sup>

La definizione contenuta nella Direttiva europea andrebbe poi letta insieme a quella contenuta nella Relazione esplicativa della Convenzione di Varsavia, ove per «*abuso di una condizione di vulnerabilità*» è inteso l'abuso «*di qualsiasi situazione in cui la persona coinvolta non ha altra scelta reale ed accettabile che quella di soggiacere all'abuso. Può quindi trattarsi di qualsiasi tipo di vulnerabilità, che può essere fisica, psicologica, affettivo, familiare, sociale od economica. Questa situazione potrebbe, ad esempio, essere una situazione amministrativa precaria o illegale, una situazione di dipendenza economica o uno stato di salute fragile. In breve, si tratta dell'insieme delle situazioni di estrema difficoltà che possono indurre un essere umano ad accettare di essere sfruttato*»<sup>100</sup>. Rilevano, dunque, anche tutte quelle condizioni di “*debt bondage*” e/o di dipendenza multipla in presenza delle quali la vittima è indotta a credere di non avere altra scelta effettiva se non quella di accettare lo sfruttamento para-schiavistico. Si è affermato, a tal proposito, che i fattori di vulnerabilità possono riguardare “*l'isolamento sociale, la mancata o scarsa conoscenza della lingua e della legislazione locale, l'analfabetismo, la giovane età, talvolta la disabilità, il background familiare che può essere caratterizzato da violenza domestica, il background culturale che è spesso*

---

<sup>99</sup> Cass., 26.10.2006-25.1.2007, n. 2841, reperibile sul sito dell'Osservatorio anti-tratta: [http://www.osservatoriointerventitratta.it/files/giurisprudenza/Cass.n.2841\\_2006.pdf](http://www.osservatoriointerventitratta.it/files/giurisprudenza/Cass.n.2841_2006.pdf)

<sup>100</sup> Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, par. 83, reperibile al sito: <https://rm.coe.int/168047cd71>



caratterizzato da sfiducia nelle istituzioni e in particolare nelle forze dell'ordine, la precarietà legata allo status di migrante irregolare<sup>101</sup>.

È stato inoltre notato che nonostante l'abuso della posizione di vulnerabilità riguardi l'esistenza di situazioni oggettive non si può non tenere conto della valutazione soggettiva della vittima rispetto alla scelta praticabile. La convinzione di non avere altra «reale ed accettabile alternativa» deve essere esaminata dal punto di vista della persona trafficata, secondo parametri di normalità sociale che tengano conto del retroterra socio-culturale della persona, nonché del fatto che essa deve confrontarsi con situazioni estreme<sup>102</sup>.

Come evidenziato anche dal rapporto sulla tratta degli esseri dell'UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) del 2016<sup>103</sup>, la maggior parte dei trafficanti di esseri umani, per attirare le vittime, sfrutta un elemento di vulnerabilità consistente il più delle volte nella condizione socio-economica in cui versano e nella speranza di una vita migliore.

Il rapporto affronta, inoltre, il peculiare legame tra *displacement* e *vulnerability* che caratterizza le attuali forme di tratta di esseri umani. Prendendo in considerazione la situazione di chi scappa dalle persecuzioni e dai conflitti, l'UNDOC sottolinea come il processo di tratta inizi proprio nel Paese di asilo dove le persone si sono trasferite per ottenere protezione: in queste situazioni, infatti, i trafficanti si avvantaggiano della vulnerabilità derivante dallo spostamento<sup>104</sup>.

Tale considerazione è avvalorata dal recente e preoccupante fenomeno che vede tra i principali protagonisti dello sfruttamento lavorativo in Italia i richiedenti protezione internazionale, rifugiati o titolari di un permesso per motivi umanitari.

In tutti questi casi, sarebbe opportuno individuare i peculiari fattori di vulnerabilità che caratterizzano la condizione di tali soggetti, la cui debolezza non dipende dalla mancanza del permesso di soggiorno, e dunque dallo status di migrante irregolare che fino ad ora caratterizzava la maggior parte degli stranieri sfruttati in Italia, ma più probabilmente dalla decontestualizzazione ed immissione in un contesto fino ad allora sconosciuto. Come confermano gli studi sul *trafficking*, il trasferimento della persona non è rilevante in quanto tale, ma perché strumentale al condizionamento e all'asservimento della vittima: sradicare la persona dal suo ambiente e costringerla all'isolamento linguistico e culturale significa, infatti, accrescerne la vulnerabilità<sup>105</sup>. I fattori di dipendenza (*rectius* vulnerabilità) spesso infatti discendono dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, dallo spaesamento

---

<sup>101</sup> M.G. Giammarinaro, *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, cit., 17.

<sup>102</sup> M.G. Giammarinaro, *Il Protocollo sulla tratta degli esseri umani*, in E. Rosi, *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano*, in E. Rosi (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La convenzione ONU di Palermo*, Milano 2007, 424.

<sup>103</sup> UNDOC, *Global Report on Trafficking in Persons*, 2016, reperibile al sito: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016\\_Global\\_Report\\_on\\_Trafficking\\_in\\_Persons.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf)

<sup>104</sup> *Ivi*, 61 ss.

<sup>105</sup> M.G. Giammarinaro, *Il protocollo sulla tratta degli esseri umani*, cit., 421.

dovuto all'inserimento in un contesto sociale e culturale del tutto nuovo ovvero dal trauma spesso subito durante il viaggio che li ha condotti in Europa.

Non solo, anche laddove questi soggetti abbiamo ottenuto il riconoscimento di una qualche forma di protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria o permesso per motivi umanitari) la fuoriuscita dal sistema di accoglienza senza che questo abbia agevolato la costruzione di un percorso di inserimento lavorativo li espone alla ricerca di lavori precari, sottopagati e in condizioni di particolare sfruttamento.

8. Le considerazioni sin qui svolte con riferimento al nuovo reato di tratta pongono, tuttavia, un notevole problema di coordinamento con il reato di cui all'art. 603-bis Cp.

In primo luogo, l'incertezza concerne la condotta di "reclutamento", presente sia nel reato di cui all'art. 601 Cp che in quello di sfruttamento lavorativo (art. 603-bis, co. 1, n. 1, Cp). Se in quest'ultima fattispecie, la condotta penalmente rilevante di reclutamento è solo quella dell'intermediario (caporale) e consiste in senso stretto in una attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro<sup>106</sup>, nel reato di tratta, invece, la condotta acquista rilievo se commessa da «chiunque» e va intesa in senso più ampio della semplice intermediazione lavorativa.

In secondo luogo, come nel reato di cui all'art. 603-bis Cp, nel nuovo reato di tratta di persone è esplicito il riferimento all'abuso della posizione di vulnerabilità, tra le modalità con cui la condotta può essere attuata e, evidentemente, valgono le considerazioni sopra svolte circa la complessità della "traduzione" del concetto nelle singole situazione concrete e dell'opportunità della sua sovrapposibilità al concetto di «stato di bisogno».

In effetti, considerato che il mezzo - abuso della posizione di vulnerabilità/approfitto dello stato di bisogno - ricorre, oggi, in tutte le fattispecie penali sino a qui considerate (artt. 600, 601 e 603-bis Cp), ciò che conta è individuare in modo appropriato la condotta del reato e l'esito a cui essa conduce, ossia la situazione di sfruttamento o grave sfruttamento lavorativo ovvero la soggezione continuativa.

Più precisamente, ad avviso di chi scrive, i casi come quello che si presentò a Nardò tra il 2008 e il 2011, e ricondotto dalla Corte d'Assise di Lecce ad un'ipotesi di riduzione e mantenimento in schiavitù, andrebbero oggi ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 601 Cp (tratta di persone), dove è sufficiente provare il dolo specifico dello sfruttamento lavorativo e non lo stato soggezione continuativa. L'approfitto della posizione di vulnerabilità in quel caso costituì il mezzo per attuare la condotta delittuosa di reclutamento (o di "ospitalità" nel senso di ricevere la prestazione) dei lavoratori da destinare allo sfruttamento lavorativo. La condotta di reclutamento di cui all'art. 601 Cp, se rapporta al caso di Nardò, non comporta, infatti, per ciò solo la privazione della libertà di autodeterminazione dei lavoratori, che come ricordato dalla sentenza della Corte di Assise di Lecce avevano «mantenuto la possibilità di allontanarsi dalla situazione sgradita», ma si sostanzia nel reperire manodopera

<sup>106</sup> F. Gori, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, ADAPT University Press, 2017, reperibile al sito: [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it).

mediante l'abuso di una posizione di vulnerabilità, al fine di indurla o costringerla a prestazioni lavorative che ne comportano lo sfruttamento.

Se il fine perseguito è quello dello sfruttamento allora si rientra nell'art. 601 Cp e in particolare in una ipotesi di tratta interna, in quanto il reclutamento non è avvenuto oltre i confini nazionali, ma all'interno di essi.

Questo ragionamento, tuttavia, alla luce del parallelismo appena tentato, potrebbe applicarsi anche per il nuovo art. 603-bis Cp dove è incriminato sia il reclutamento ai fini dello sfruttamento lavorativo sia l'utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento lavorativo, entrambi, a condizione che vi sia l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori.

La difficoltà dell'individuazione di un confine tra il reato di tratta e quello di sfruttamento lavorativo è dovuta inoltre ad una non chiara definizione del concetto di "tratta interna" (*domestic trafficking*), cioè di quella compiuta all'interno dei confini nazionali. Nonostante la tratta interna abbia assunto oggi una dimensione estremamente rilevante, come rilevato dal rapporto dell'UNODC del 2016<sup>107</sup>, essa non sembra essere presa in considerazione dalla nostra giurisprudenza né di merito, né di legittimità, che, sebbene estremamente rara sull'art. 601 Cp, sembra ancora presupporre uno spostamento attraverso i confini di almeno due Stati<sup>108</sup>.

Astrattamente, tuttavia, non può non notarsi che un'ipotesi di tratta interna presenti una serie di elementi di contatto con la fattispecie di cui all'art. 603-bis Cp, tali da rendere estremamente ostico distinguere le due fattispecie.

In particolare, il citato rapporto dell'UNODC ricorda come il crimine di tratta di esseri umani non richieda l'attraversamento del confine internazionale, ma comprenda anche quelle condotte in cui le vittime sono sfruttate all'interno dello stesso paese<sup>109</sup>. La definizione di tratta, alla luce delle più recenti modalità con cui essa viene perpetrata, richiede un processo in tre fasi: un atto, che sembra consistere per lo più in un reclutamento, un mezzo che spesso è il semplice approfittamento della situazione di vulnerabilità, e il fine che è quello dello sfruttamento<sup>110</sup>.

---

<sup>107</sup> UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, cit., 40: "Data from the 2012-2014 period shows that a clear majority of victims - 57 per cent - are trafficked transnationally; that is, across at least one international border. The remaining victims are trafficked domestically; within national borders. Compared with previous Global Report editions, this represents an increase in detected domestic trafficking (from 34 per cent in 2010-2012 to 43 per cent in 2014). However, these results are most likely due to more detailed data provided by some national authorities, rather than a changing pattern".

<sup>108</sup> Si veda in proposito: Cass., 24.9.2010, n. 40045, in CP 2012, 563 e T. Catania, 20.6.2016 (ud. 16.5.2016), reperibile al sito: [http://www.dirittoitaliano.com/giurisprudenza/provvedimento\\_pdf.php?2801](http://www.dirittoitaliano.com/giurisprudenza/provvedimento_pdf.php?2801)

<sup>109</sup> UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, cit., 41: "There are also cases in which the recruitment and exploitation take place in the same location. For instance, victims may be recruited in a suburb to be exploited for street begging in the same city, or girls may be recruited in school for prostitution just around the corner".

<sup>110</sup> In quanto prescinde dall'attraverso dei confini questa ricostruzione del processo è molto diversa da quella considerata in letteratura che incentrata sull'idea di tratta come fenomeno transnazionale si veda M. Ambrosini, *Sociologia delle migrazioni*, Bologna 2005, 261: «Salt e Stein distinguono *tre stadi* del *trafficking*: la *mobilitazione* e il reclutamento dei migranti nei paesi di origine; il loro *viaggio* attraverso i confini fra gli Stati; l'*inserimento* nel mercato del lavoro e nelle società di destinazione».

Si tratta a bene vedere degli stessi elementi presenti nella fattispecie di cui all'art. 603-bis Cp e dunque capaci di integrare, astrattamente, sia il reato di tratta di persone che quello di sfruttamento lavorativo. A questo proposito, appare interessante un altro rapporto dell'UNODC, che riporta i dati relativi alle persone "trafficate" in Italia tra il 2012 e il 2015<sup>111</sup>, il quale afferma esplicitamente che la tratta di persone è attualmente criminalizzata in Italia attraverso i seguenti articoli del codice penale: tratta di persone (art. 601), schiavitù (art. 600), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) e intermediazione illegale e sfruttamento lavorativo (art. 603-bis).

Un ulteriore elemento di stretta connessione tra le due fattispecie si rinviene, infine, nella Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta l'impatto sulla prevenzione della tratta di esseri umani della legislazione nazionale vigente che incrimina l'utilizzo di servizi che costituiscono oggetto dello sfruttamento legato alla tratta, in conformità all'articolo 23, par. 2, della direttiva 2011/36/UE<sup>112</sup>. In tale relazione si legge che sebbene l'Italia non disponga di disposizioni esplicite che contemplino una forma di incriminazione limitata e selettiva dell'utilizzo di servizi di vittime di tratta di esseri umani, questo Stato «*segnala che l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro in generale costituiscono reato ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale italiano*». Il Governo italiano ha, quindi, ritenuto che l'art. 603-bis Cp rientrasse tra le misure previste dall'art. 18 (rubricato "Prevenzione"), par. 4, della direttiva 2011/36/UE (che recita: «*Per far sì che la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure che dispongano che costituisca reato la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo*»).

Le risposte del Governo italiano alla Commissione europea evidenziano un particolare legame tra le vittime di tratta di essere umani e il loro coinvolgimento nel circuito dello sfruttamento lavorativo in Italia non richiedendo, tuttavia, per la punibilità dell'intermediario e del datore di lavoro ai sensi dell'art. 603-bis Cp la consapevolezza del fatto che la persona sia vittima di tratta.

Il problema del confine tra l'art. 603-bis Cp e l'art. 601 Cp rimane, dunque, tuttora aperto e rimesso all'opera ermeneutica della giurisprudenza.

---

<sup>111</sup> UNODC, *Western and Central Europe*, 2016, reperibile al sito: [http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Glotip16\\_Country\\_profile\\_WC\\_Europe.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Glotip16_Country_profile_WC_Europe.pdf).

<sup>112</sup> COM (2016) 719 final, 2.12.2016, reperibile al sito: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/COM-2016-719-F1-IT-MAIN.PDF>. Ai sensi dell'art. 23, par. 2, della Direttiva 2011/36/UE «*entro il 6 aprile 2016, la Commissione presenta una relazione, corredata se del caso di proposte opportune, al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta l'impatto sulla prevenzione della tratta di esseri umani, della legislazione nazionale vigente che incrimina l'utilizzo di servizi che costituiscono oggetto dello sfruttamento legato alla tratta*».